SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

134ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 5 APRILE 1973

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

Seguito della discussione:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato » **(539)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato » **(102)**, d'iniziativa del senatore Lepre; « Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica » **(103)**, d'iniziativa del senatore Russo Luigi; « Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali » **(128)**, d'iniziativa del senatore Vignola; « Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari » **(133)**, d'iniziativa del senatore Vignola; « Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici » **(134)**, d'iniziativa del senatore Vignola; « Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale » **(163)**, d'iniziativa del senatore Azimonti e di altri senatori; « Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » **(186)**, d'iniziativa del senatore Bloise; « Estensione delle di-

sposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado » **(196)**, d'iniziativa del senatore Bloise; « Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » **(197)**, d'iniziativa del senatore Bloise; « Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare » **(207)**, di iniziativa del senatore Tanga; « Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati » **(238)**, d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli; « Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente l'estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici » **(371)**, d'iniziativa del senatore Balbo; « Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici » **(374)**, d'iniziativa del senatore Murmura:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6480 e *passim*
BALBO 6501
BLOISE 6494
DINARO 6489, 6516
FALCUCCI Franca 6506
LA ROSA 6493, 6514
LIMONI 6503
MONETI 6502
PELUSO 6497
PIOVANO 6487, 6514
ROSSI Dante 6496
RUSSO Arcangelo 6488, 6514
SCALFARO, *Ministro della pubblica istruzione* 6512
SPIGAROLI, *relatore* 6501, 6507
STIRATI 6494

Votazioni a scrutinio segreto . 6514 e *passim*

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 10,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

P I N T O , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 marzo.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato » (539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato » (102), di iniziativa del senatore Lepre; « Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica » (103), d'iniziativa del senatore Russo Luigi; « Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali » (128), di iniziativa del senatore Vignola; « Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari » (133), d'iniziativa del senatore Vignola; « Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici » (134), d'iniziativa del senatore Vignola; « Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale » (163), d'iniziativa del senatore Azimonti e di altri senatori; « Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (186), d'iniziativa del senatore Bloise; « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado » (196), d'iniziativa del senatore Bloise; « Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (197), d'iniziativa del senatore Bloise; « Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istruzione elementare » (207), d'iniziativa del senatore Tanga; « Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati » (238), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli; « Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti l'estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici » (371), d'iniziativa del**

senatore Balbo; « Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici » (374), d'iniziativa del senatore Murmura

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente e per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati; « Riconoscimento del servizio prestato dal personale non insegnante degli istituti e scuole di ogni ordine e grado vincitore di concorso riservato », d'iniziativa del senatore Lepre; « Ricostruzione della carriera dei direttori dei Conservatori di musica », d'iniziativa del senatore Russo Luigi; « Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo diplomati o in possesso di declaratoria di equipollenza delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro ed in servizio comunque presso le scuole medie o presso gli istituti tecnici e professionali », d'iniziativa del senatore Vignola; « Revisione della normativa in materia di insegnanti delle scuole materne ed elementari », d'iniziativa del senatore Vignola; « Abrogazione delle norme regolamentari sui compiti degli ispettori scolastici e dei direttori didattici », d'iniziativa del senatore Vignola; « Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale », d'iniziativa del senatore Azimonti e di altri senatori; « Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale », d'iniziativa del senatore Bloise; « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in possesso di equipollenze di titolo di studio o del diploma di scuola industriale di secondo grado », d'iniziativa del senatore Bloise: « Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale », d'iniziativa del senatore Bloise; « Norme sul personale non insegnante delle scuole statali di istrustruzione elementare », d'iniziativa del senatore Tanga; « Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati », d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli; « Modifiche alla legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente l'estensione dei benefici di cui all'articolo 26 alle categorie dei direttori didattici e degli ispettori scolastici », d'iniziativa del senatore Balbo; « Nuove norme per la promozione ad ispettori scolastici », d'iniziativa del senatore Murmura.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Onorevoli colleghi, nella seduta di ieri il Senato ha approvato i primi due articoli del disegno di legge n. 539. Nel breve dibattito seguito alla replica dell'onorevole Ministro fu deciso di accantonare l'articolo 3, l'articolo 4, per la parte finanziaria, e l'articolo 11. Così stando le cose, possiamo passare all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti di natura non finanziaria presentati all'articolo 4. Si dia lettura dell'articolo 4.

PINTO, *Segretario*:

Art. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà d'insegnamento, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante e come autonomia didat-

tica nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato in applicazione dei princìpi della Costituzione, nonchè della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo, in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di cui all'articolo 6; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza dei suddetti organi collegiali nonchè le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di una preparazione a livello universitario con diversi indirizzi secondo i vari tipi di insegnamento, da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 4) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Sono istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonchè per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata. Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al comma precedente;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovrà provvedere, su relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico, il comitato previsto dal terzo comma, punto 4), dell'articolo 6.

La valutazione, non riferibile comunque ad un periodo superiore all'ultimo triennio, dovrà essere espressa su richiesta degli interessati o dell'amministrazione o in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento.

Saranno previste le modalità per la presentazione di ricorsi contro le valutazioni espresse, e stabiliti gli organi competenti a decidere.

Ogni anno i direttori di circolo didattico e i presidi provvederanno a formulare una relazione dell'attività svolta da ciascun insegnante; essa dovrà essere portata a conoscenza dell'interessato il quale, in caso di parziale o totale dissenso, potrà presentare eventuali controdeduzioni, da allegare al fascicolo;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonchè delle esigenze del funzionamento della scuola.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere di appositi comitati espressi dagli organi collegiali competenti;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari di competenza degli appositi organi individuali e collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) le competenze degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale insegnante in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

P R E S I D E N T E . A questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Sostituire il numero 1) *con il seguente.*

«1) La garanzia della libertà dell'insegnamento nel quadro dei princìpi costituzionali, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante, come autonomia didattica e di sperimentazione, e che si realizza nel

costante rapporto educativo con gli alunni e nella collaborazione con gli altri insegnanti della scuola».

4. 36 PIOVANO, VERONESI, BLOISE, SCARPINO, URBANI, PAPA, STIRATI, ARFÈ, ROSSI Dante, PELUSO, ANTONICELLI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PERNA

Al numero 1), *dopo le parole*: « nel rispetto », *inserire le altre*: « dei diritti educativi della famiglia e ».

4. 14 RUSSO Arcangelo, GAUDIO, SMURRA

Al numero 1), *sopprimere le seguenti parole*: « e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità ».

4. 1 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Al numero 1), *sopprimere il seguente periodo*: « In questo quadro sarà tutelata e regolata la sperimentazione ».

4. 2 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Sostituire il numero 2) *con il seguente*:

« 2) le attribuzioni, i doveri, i diritti connessi con la funzione docente in una concezione democratica della comunità scolastica; la responsabilità connessa con la funzione direttiva, considerata come attività di coordinamento e di animazione, da affidare per un triennio e con una specifica indennità, ad insegnanti di ruolo ordinario che prestino servizio nell'istituto ».

4. 21 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Al numero 2), *sostituire le parole*: « della comunità scolastica », *con le altre*: « degli istituti scolastici ».

4. 3 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Al numero 2), *sostituire le parole da*: « le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva », *fino a*: « all'articolo 6 » *con le altre*: « le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione direttiva considerata come attività di coordinamento e di animazione della vita scolastica, con esclusione degli adempimenti di carattere amministrativo, e disponendo il trasferimento ai consigli costituiti ai sensi del successivo articolo 6, numero 1, dei poteri prevìsti dalla legislazione vigente per i dirigenti scolastici, restando affidata a questi ultimi l'attuazione delle deliberazioni dei detti consigli ».

4. 37 PIOVANO, PELUSO, URBANI, PAPA, SCARPINO, PERNA, ANTONICELLI, ROSSI Dante

Al numero 2), *sopprimere le seguenti parole*: « intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo, in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di cui all'articolo 6 ».

4. 4 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Al numero 2), *sostituire le parole*: « dei suddetti organi collegiali », *con le altre*: « dei suddetti organi ».

4. 5 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Al numero 2), *dopo le parole*: « competenze di carattere contabile », *inserire le altre*: « , di ragioneria e quelle relative alla responsabilità dei servizi amministrativi-contabili, nonchè quelle relative al funzionamento dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ».

4. 13 LA ROSA, FALCUCCI Franca, SMURRA, MONETI, GAUDIO, BOANO

Al numero 2), *sopprimere, in fine, le seguenti parole*: « e la sperimentazione ».

4. 6 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Dopo il numero 2), *inserire il seguente*:

« . . .) le forme e le modalità che assicurino una sistematica sperimentazione didattica garantita e coordinata attraverso il controllo tecnico-scientifico di esperti interni, di

cui andrà definito lo stato, ed esterni all'amministrazione; ».

4. 22 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Sostituire il numero 3) *con il seguente*:

« 3) la determinazione dell'attività di servizio nei limiti orari indicati dall'articolo 3; ».

4. 23 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Sostituire il numero 3) *con il seguente*:

« in attesa che adeguate riforme realizzino la scuola a tempo pieno, l'orario obbligatorio di servizio, uguale per tutti i docenti, comprensivo delle ore di cattedra e di quelle destinate a compiti collettivi e sociali è così determinato:

32 ore settimanali per la scuola materna;

29 ore settimanali per la scuola elementare;

24 ore settimanali per la scuola secondaria.

Anche in considerazione di queste nuove prestazioni verrà corrisposto, con decorso 1° luglio 1973, un assegno mensile pensionabile comprensivo delle indennità attualmente percepite di lire 60.00 mensili, uguali per tutto il personale docente e non docente ».

4. 30 ROSSI Dante, ANTONICELLI, BRANCA, PARRI

Sostituire il numero 3) *con il seguente*:

« 3) l'orario di servizio comprensivo dell'orario di cattedra e che realizzi il pieno tempo per i docenti. L'orario di servizio nella scuola materna non dovrà superare le 32 ore settimanali ».

4. 38 PIOVANO, PELUSO, URBANI, PAPA, SCARPINO

Sostituire il numero 4) *con il seguente*:

« L'accesso alle carriere mediante concorsi annuali per titoli, cui saranno ammessi gli insegnanti forniti del corrispondente titolo di abilitazione, ferma restando fino al 30 settembre 1975 la quota di posti riservata a concorsi pubblici per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. A partire dal 1° ottobre 1975 si farà luogo soltanto ai concorsi per titoli di cui sopra.

Gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi in tutte le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, esclusi quelli che conseguiranno la abilitazione nei corsi previsti dall'articolo 1 della medesima legge, saranno immessi in ruolo entro il 30 settembre 1976, ove alla data di entrata in vigore della presente legge siano incaricati dell'insegnamento di materie per le quali posseggano la corrispondente abilitazione.

Nel determinare annualmente l'incremento degli organici e dei posti a tal fine occorrente, il Ministro della pubblica istruzione dovrà riservare una quota di posti del 10 per cento, del 20 per cento, del 30 per cento, rispettivamente per gli anni scolastici 1973-74, 1974-75, 1975-76, per coloro i quali risulteranno vincitori dei primi concorsi per titoli.

In attesa della riforma universitaria restano ferme le norme relative all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna ed elementare ».

4. 39 URBANI, PAPA, PELUSO, PERNA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO

Al numero 4), *sostituire il primo alinea con il seguente*:

« 4) le forme e modalità di reclutamento del personale, che dovrà comunque essere fornito di adeguata preparazione universitaria, completata dalle specializzazioni contemporanee o successive agli studi stessi e dall'abilitazione ».

4. 24 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Al numero 4), *al primo alinea, dopo la parola*: « insegnante », *sopprimere l'altra*: « direttivo ».

4. 34 ROSSI Dante, ANTONICELLI, BRANCA

Al numero 4), *al primo alinea, sopprimere le parole da*: « nella prospettiva » *sino alla fine.*

4. 7 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Al numero 4), *al secondo alinea, primo periodo, sopprimere le parole da*: « fatta salva » *sino a*: « artistica. ».

4. 8 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Al numero 4), *al secondo alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da*: « o, se richiesto », *sino alla fine dello alinea.*

4. 20 DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Al numero 4), *sopprimere il terzo alinea.*

4. 15 DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Al numero 4), *dopo il terzo alinea, inserire il seguente*:

« Gli insegnanti forniti della prescritta abilitazione con incarico a tempo indeterminato per cattedra o posto orario ad essa corrispondente e con almeno un anno di servizio, inclusi nelle graduatorie previste dalla legge n. 831 del 28 luglio 1961 e dalla legge n. 603 del 25 luglio 1966 e successive modificazioni e dalle leggi n. 468 del 2 aprile 1968 e 1074 del 6 dicembre 1971, conseguono gli stessi diritti dei professori di ruolo ».

4. 18 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Al numero 4), *sostituire il quarto alinea con il seguente*:

« Il personale direttivo, avente compiti di coordinamento, animazione, promozione, delle attività dell'istituto o del circolo, viene eletto fra i docenti di ruolo, all'inizio dell'anno scolastico dal personale docente, di ruolo e non di ruolo, in forza presso l'istituto o il circolo. Per questa mansione viene stabilita una indennità di carica di lire 60.000 mensili ».

4. 35 ROSSI Dante, ANTONICELLI, BRANCA, PARRI

Sostituire il numero 5) *con il seguente*:

« 5) la disciplina inerente la scelta dei docenti delle commissioni di concorso e dei corsi di abilitazione all'insegnamento ».

4. 25 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Al numero 7), *sostituire il primo alinea con il seguente*:

« Le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti attuato con appositi strumenti con la collaborazione delle università ».

4. 19 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Al numero 7), *sopprimere il secondo alinea.*

4. 16 DINARO, PLEBE, DE FAZIO

Al numero 7), *sostituire il terzo e quarto alinea con il seguente*:

« Gli attuali centri didattici sono aboliti. Le loro funzioni saranno esercitate dagli organi previsti dagli articoli 6 e 8 della presente legge in collegamento con le Università. Agli stessi saranno devoluti le dotazioni finanziarie, le strutture e gli strumenti degli attuali Centri didattici nazionali e provinciali ».

4. 40 PELUSO, URBANI, PAPA, PIOVANO, SCARPINO, PERNA

Sostituire il terzo e quarto alinea del numero 7), *con il seguente*:

« Sono soppressi gli attuali centri didattici ».

4. 26 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Al numero 7), *sopprimere il terzo alinea e, conseguentemente, al quarto alinea, sopprimere le parole da*: « e cesseranno » *sino alla fine dell'alinea.*

4. 9 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Al numero 7), *penultimo alinea, sostituire la parola*: « Sono » *con l'altra*: « Saranno ».

4. 46 LA COMMISSIONE

Al numero 7), *ultimo alinea, stralciare il periodo*: « La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata » *ed aggiungerlo, come ultimo comma, in fine dell'articolo* 20.

4. 47 LA COMMISSIONE

Al numero 7), *quarto alinea, dopo la parola*: « abrogata », *eliminare il periodo che inizia con*: « Gli attuali ».

4. 31 ROSSI Dante, BRANCA, ANTONICELLI

Sostituire il numero 8) *con il seguente*:

« Sono abrogate le note di qualifica e i rapporti riservati ».

4. 32 ROSSI Dante, BRANCA, PARRI, ANTONICELLI

Sostituire il numero 8), *con il seguente*:

« 8) Gli interventi destinati ad accertare, sentito comunque il distretto competente, eventuali infrazioni degli obblighi di servizio e insufficienze didattiche, e le relative garanzie. Sono soppresse le attuali forme di valutazione del servizio ».

4. 27 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Sostituire il numero 8) *con il seguente*:

« 8) Le forme di valutazione del servizio cui dovranno provvedere gli appositi organi collegiali previsti dagli articoli 6 e 8.

La valutazione dovrà essere espressa su richiesta degli interessati quando abbiano necessità di esibire i documenti relativi o per iniziativa degli organi collegiali in caso di inadempienza dei doveri connessi con l'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento; ».

4. 41 PELUSO, URBANI, PAPA, PIOVANO, SCARPINO, PERNA

Al numero 8), *primo alinea, sostituire le parole*: « , su relazione del capo di istituto o del direttore del circolo didattico, il comitato previsto dal terzo comma, punto 4), dell'articolo 6 », *con le altre*: « il capo d'istituto o il direttore del circolo didattico ».

4. 17 DINARO, PLEBE, DE FAZIO

In via subordinata all'emendamento 4. 17, *al n.* 8), *primo alinea, sopprimere le parole da*: « cui dovrà provvedere » *sino alla fine dell'alinea.*

4. 10 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Sostituire il numero 10) *con il seguente*:

« 10) la disciplina dei trasferimenti a domanda, che tenga conto dei titoli, dell'anzianità di servizio del personale, nonchè dei motivi di famiglia, precisando che ai fini del ricongiungimento con l'altro coniuge, la valutazione dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.

L'insegnante può essere trasferito solo a domanda o per soppressione di posto ».

4. 42 PIOVANO, PELUSO, URBANI, PAPA, PERNA, SCARPINO

Al numero 10) *al secondo alinea, sostituire le parole*: « su conforme parere di appositi comitati espressi dagli organi collegiali competenti », *con le altre*: « previa ispezione ».

4. 11 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Al numero 11), *sostituire il periodo*: « Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli », *con l'altro*: « Essi saranno concessi dagli organi scolastici competenti previo parere degli organi di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge; ».

4. 43 PELUSO, URBANI, PAPA, PIOVANO, SCARPINO, PERNA

Sostituire il numero 13) *con il seguente*:

« 13) la normativa riguardante le sanzioni disciplinari, i relativi procedimenti e competenze, esclusa in ogni caso la previsione di sanzioni di numero maggiore e più gravi rispetto a quelle stabilite per gli impiegati civili dello Stato, con la piena garanzia del diritto di difesa fin dall'inizio del procedimento.

Contro i provvedimenti disciplinari sarà ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 8 della presente legge; ».

4. 44 PELUSO, URBANI, PAPA, PIOVANO, SCARPINO, PERNA

Al numero 13), *sostituire le parole*: « organi individuali e collegiali », *con le altre*: « organi competenti ».

4. 12 PLEBE, DINARO, DE FAZIO

Sostituire il numero 14) *con il seguente*:

« 14) Gli organi competenti in materia di contenzioso; ».

4. 28 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

Sostituire il numero 15) *con il seguente*:

« 15) le norme per la tutela delle libertà sindacali, compreso il diritto di riunione durante l'orario normale delle lezioni, salvo preavviso di 24 ore per i docenti della scuola materna e dell'obbligo ».

4. 33 ROSSI Dante, ANTONICELLI, BRANCA

Al numero 15), *sostituire le parole*: « compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni », *con le altre*: « del personale insegnante in conformità agli articoli 1, 8, 14 e 32 della legge 20 maggio 1970, numero 300, nonchè del diritto di riunione nei locali della scuola fuori dell'orario normale delle lezioni e durante l'orario delle stesse nei limiti che consigli di istituto e collegi dei docenti concorderanno annualmente ».

4. 45 PELUSO, URBANI, PAPA, SCARPINO, PERNA, PIOVANO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero ».

4. 48 BALBO

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustro solo l'emendamento 4. 36. Ho l'onore di presentare questo emendamento a nome non solo del mio Gruppo, ma anche dei Gruppi socialista e della sinistra indipendente.

Questo emendamento in sostanza cerca di definire la libertà di insegnamento in modo da dare la garanzia che essa sia fondamento di tutta la vita scolastica, in una didattica quanto più possibile aperta alle nuove istanze della scuola e della società.

In sostanza i punti che enunciamo sono quattro. Fra questi in primo luogo la libertà di espressione dell'insegnante, che si realizza come autonomia didattica e di sperimentazione. Tuttavia, poichè l'insegnante non è una monade che agisce in un mondo a lui solo riservato, chiuso a ogni contatto con l'esterno, pensiamo che debba tener conto di un costante rapporto educativo con gli alunni e della indispensabile collabora-

zione con altri insegnanti della stessa scuola. La scuola infatti è un collettivo che ingloba in se stesso insegnanti ed alunni e ha molteplici rapporti con la società. Nella scuola pertanto tutte le componenti devono essere presenti e collaborare a fini comuni.

Insistiamo soprattutto sulla dizione che abbiamo voluto all'inizio, secondo la quale la garanzia della libertà di insegnamento viene collocata nel quadro dei princìpi costituzionali: cioè di tutta la Costituzione, e non di quella parte di essa su cui i cosiddetti « ordinamenti dello Stato » intendono porre l'accento. Questo per contrapporre — lo dico con schiettezza — un nostro modo di intendere l'organizzazione e la libertà della scuola a quello proposto dal primitivo testo del Governo alla Camera e solo in parte corretto in Commissione. In esso praticamente un peso determinante è attribuito a questi ordinamenti dello Stato, che in astratto possono essere accettati senza riserve, ma che nella concreta realtà storica del nostro paese significano regolamenti che risalgono al periodo fascista.

Ecco perchè di questi ordinamenti e di questi regolamenti abbiamo preferito non fare menzione, per parlare invece dei princìpi costituzionali che, ripeto, sono tutta la Costituzione italiana. Grazie.

RUSSO ARCANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO ARCANGELO. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 14, vorrei innanzitutto rilevare quanto ieri è stato detto dal Ministro circa il diritto della famiglia all'educazione: diritto primario che procede dalla natura, mentre, per quanto riguarda la posizione dello Stato, trattasi di un compito che esso esercita in base a leggi positive.

Ora, l'articolo 4 del disegno di legge in discussione trascura questo aspetto del diritto della famiglia e delega il Governo ad emanare norme per « la garanzia della libertà di insegnamento, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante e come autonomia didattica nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato in applicazione dei princìpi della Costituzione nonchè della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità ». L'emendamento proposto intende pertanto inserire, esplicitamente, un richiamo al rispetto del diritto della famiglia alla istruzione e alla educazione.

La « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo », adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, all'articolo 26, a questo proposito così si esprime: « I genitori hanno diritto di priorità nella scelta della forma di educazione da impartire ai loro figli ». Analogamente, se esaminiamo quanto è detto nella « Dichiarazione dei diritti del fanciullo », anche essa adottata dalla Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1958, notiamo che al principio 7 si dice: « Il fanciullo ha diritto ad una educazione ». E si aggiunge poi: « Tale responsabilità incombe in primo luogo sui suoi genitori ».

Si potrà dire che queste varie « carte » o « dichiarazioni universali dei diritti », adottate da organismi internazionali, non hanno di per sè valore giuridico e non configurano diritti soggettivi, nè obbligatori, non avendo nemmeno il carattere di accordi internazionali; ma non si può dire lo stesso se ci si riferisce alla Costituzione della Repubblica, che, all'articolo 30, sancisce espressamente questo diritto-dovere della famiglia. Detto articolo infatti recita: « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio ». Per quanto attiene invece alla funzione che lo Stato esercita in ordine a questo problema, si può rilevare come, all'articolo 33 della Costituzione, si dica solo che « la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi » e, all'articolo 34, che « la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso ».

Passando poi ai doveri del nostro Stato, per impegni assunti con carattere di obbli-

gatorietà, vorrei ricordare l'accordo internazionale che è sancito nella « Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » stipulata a Roma dai membri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950. In particolare nel « Protocollo aggiunto » sottoscritto a Parigi il 20 marzo del 1952, all'articolo 2, si impone agli Stati membri di rispettare il diritto dei genitori di scegliere l'insegnamento e l'indirizzo educativo in conformità alle loro convinzioni.

Ce ne è abbastanza quindi per poter dire che non si può tacere, all'articolo 4 del disegno di legge che è al nostro esame, un riferimento puntuale al diritto anteriore della famiglia, diritto che necessariamente condiziona la libertà d'insegnamento per il rispetto primario della famiglia e della coscienza dell'alunno. Nè vale il dire che tale richiamo, non esplicito certamente nell'articolo 4, sia implicito in esso, dato che vi si richiamano i princìpi della Costituzione. Il riferimento alla Costituzione mi pare infatti non sufficiente, dicendosi solo di « ordinamenti dello Stato in applicazione dei princìpi della Costituzione »: cioè domani gli ordinamenti dello Stato potrebbero non essere in contrasto con i princìpi della Costituzione, ma essere parziali, ignorare questo peculiare aspetto del diritto della famiglia all'educazione.

L'esigenza del richiamo alla famiglia era già stata rilevata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione che, nell'emettere il proprio parere, aveva suggerito una diversa formulazione e aveva aggiunto al testo predisposto « nonchè del diritto-dovere dei genitori di provvedere all'educazione dei figli ».

Per tutti questi motivi ritengo che in materia così grave ed importante non si possa assolutamente trascurare un richiamo esplicito e che quindi sia opportuno inserire nella prima parte di questo dispositivo, dopo le parole « nel rispetto », le altre: « dei diritti educativi della famiglia ».

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 4. 5, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, è precluso.

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINARO. Con l'emendamento 4. 1 proponiamo di sopprimere, al numero 1), le seguenti parole: « e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità ». Nell'articolo 4 si parla di obblighi che saranno applicati in quanto compatibili con le particolari caratteristiche della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità. Ci sembra che lo sviluppo della personalità degli alunni sia connesso alla funzione stessa della scuola ed esiste già in atto; se la scuola, come istituto, non si proponesse infatti in modo prioritario proprio il diritto al pieno e libero sviluppo della personalità degli alunni, non sapremmo quale altra finalità dovremmo dare alla scuola. Ci sembrano parole superflue, gratuite affermazioni di principio che devono in ogni caso essere dimostrate facendo in modo che la scuola sia efficiente e abbia contenuti validi. Proponiamo quindi la soppressione di parole inutili che sono soltanto, ripeto, affermazioni di principio puramente gratuite.

Collegato a questa proposta di soppressione è l'emendamento successivo 4. 2, col quale proponiamo di sopprimere, sempre al n. 1) dell'articolo 4, le parole « in questo quadro sarà tutelata e regolata la sperimentazione »: cioè, nel quadro del diritto degli alunni al pieno e libero sviluppo della loro personalità. Onorevoli colleghi, qui si parla addirittura di regolamentare la sperimentazione; ma regolamentarla significa disciplinarla dall'alto, se le parole hanno un senso. Il principio della scuola attiva già recepito dai nostri ordinamenti da cinquant'anni a questa parte è fondato sulla ricerca come metodo critico di apprendimento e di sperimentazione. La scuola attiva non è altro che il metodo di ricerca dell'alunno, un metodo critico di apprendimento, e quindi un metodo di ricerca sperimentale. Qui si parla invece, come ripeto, di regolamentare la sperimentazione. Noi diciamo che la sperimentazione, in ogni caso, come metodo di

ricerca, deve scaturire dall'interno della scuola e non venire regolata dall'alto perchè la regolamentazione della sperimentazione dall'alto ubbidisce a criteri di coordinamento, di guida, di direzione, che si rifanno a princìpi che la nostra Costituzione nemmeno consente, in quanto vengono a limitare e quindi a ledere la stessa libertà del docente che non può essere che libertà di metodo, libertà di ricerca, libertà di sperimentazione, là dove il docente stesso ritiene che questa sperimentazione debba essere attuata, caso per caso.

Con l'emendamento 4. 3 proponiamo di sostituire al n. 2) le parole: « della comunità scolastica » con le altre: « degli istituti scolastici ». Ci sembra che non abbia senso usare il vocabolo « comunità » che per noi ha significazione marxista.

Con l'emendamento 4. 4 proponiamo di sopprimere al n. 2) le seguenti parole: « intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo, in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di cui all'articolo 6 » (ci si riferisce, com'è noto, alla funzione direttiva). Ora, onorevoli colleghi, il problema è di decidere se devono rimanere oppure no il capo di istituto e il direttore di circolo. Se devono rimanere è chiaro che una effettiva funzione di responsabilità o di direzione della scuola devono pure averla. Perciò intendere questa funzione soltanto come promozione e coordinamento dell'attività dell'istituto o del circolo, ma in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di cui all'articolo 6, è già di per sè una diminuzione delle funzioni del preside.

Ma voglio sollevare un'altra questione. Ieri sera il Senato ha soppresso la lettera *d*) dell'articolo 1 nella quale si prevedeva la delega per l'istituzione e la regolamentazione dei nuovi organi collegiali, di cui al titolo II del disegno di legge. Mi pare, onorevole Presidente, che in conseguenza della decisione e della votazione di ieri sera questo comma debba assolutamente cadere. Infatti rimarrebbe in piedi una delega in ordine alla ristrutturazione degli organi di cui al titolo II, che ieri sera il Senato ha fatto cadere.

Con l'emendamento 4. 6 proponiamo di sopprimere al numero 2), le parole « e la sperimentazione ». Ho già parlato di sperimentazione e ne riparlerò tra poco; quindi in questo momento tale emendamento non ha bisogno di particolare illustrazione.

Con l'emendamento 4. 7 chiediamo di sopprimere al numero 4), al primo alinea, le parole da: « nella prospettiva » sino alla fine. Al numero 4) si parla di forme e modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo, nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria con diversi indirizzi secondo i vari tipi di insegnamento, da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione. Come ho già detto, chiediamo la soppressione della seconda parte, precisamente dalle parole: « nella prospettiva ». A nostro avviso, infatti, non si legifera in una prospettiva. Nella prospettiva di che cosa? Nella prospettiva di una preparazione a livello universitario che oggi, per molti aspetti, può apparire veramente utopistica, data anche la situazione delle nostre università. Non si può inoltre parlare di prospettiva specie in relazione alla materia del reclutamento del personale per il quale occorre provvedere oggi, in sede di emanazione di norme di stato giuridico, nell'attuale situazione, non in un'ipotesi futura che sappiamo benissimo assai lontana e inattuabile.

Con l'emendamento 4. 8 chiediamo la soppressione al punto 4) delle parole da: « fatta salva » fino a: « artistica ». Onorevoli colleghi, da una parte qui si afferma l'esigenza di stabilire le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, cioè di regolamentare l'accesso alle carriere, e si precisa che questo dovrà avvenire attraverso concorso sulla base dell'accertamento della preparazione specifica e via dicendo; dall'altra, si cerca di vanificarne il principio, peraltro di rilevanza costituzionale, ammettendo tali e tante eccezioni per cui domani — abbiamo esperienza sufficiente per sapere come vanno queste cose — ci troveremo gli insegnanti immessi nella scuola sulla base del solito elaborato da compilare a casa con otto giorni di tempo, come è avvenuto

di recente in occasione dei corsi abilitanti speciali. E questo è veramente poco serio. Il problema è di rivedere le strutture, l'organizzazione, i metodi di selezione, ma non di eliminare i concorsi con sotterfugi vari. Bisogna lasciare il concorso come strumento di selezione, rivedendone tutta la materia e le modalità e adeguando i criteri alle esigenze culturali e didattiche imposte dalla nuova realtà scolastica.

Con l'emendamento 4. 20 si chiede di sopprimere al numero 4), al secondo alinea, le parole da: « o, se richiesto » sino alla fine dell'alinea stesso. Il punto 4), infatti, stabilisce che i concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale. E fin qui la norma è comprensibile. Ma aggiunge le seguenti parole delle quali chiediamo la soppressione: « o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale ».

Onorevole Ministro, a poco a poco finiremo per tornare ai concorsi su base comunale istituiti dalla legge Casati che hanno provocato gli inconvenienti che lei ben conosce, che tutti storicamente conosciamo. È appena il caso di ricordare che in quel sistema i sindaci erano arbitri assoluti della nomina delle insegnanti che avveniva molte volte per ragioni personali le più impensate. Mano a mano che si scende verso organi di periferia sempre più ristretti per la selezione dei docenti, si sa quello che avviene: tutto si traduce in una dequalificazione dello stesso principio di selezione. Noi chiediamo, quindi, la soppressione dell'ultima espressione: « o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale ». Siamo, cioè, contro i concorsi a livello provinciale.

Chiediamo anche, con l'emendamento 4. 15, la soppressione del terzo alinea del numero 4), là dove è detto: « Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili ». Non so con quanto coraggio si continui a parlare, onorevoli colleghi, di graduatorie ad esaurimento, si continuino a prevedere tali graduatorie quando tutti i professori, tutti gli insegnanti d'Italia sanno che nella attuale situazione delle graduatorie nazionali in vigore si dovrà attendere 20-30 anni e forse più perchè le varie graduatorie possano esaurirsi. Continuiamo ancora a prevedere graduatorie nazionali a scapito della selezione mediante concorsi, a scapito cioè dell'unica via naturale indicata dalla stessa Costituzione.

L'emendamento 4. 9 è collegato con il 4. 16; quindi li illustrerò congiuntamente. Le norme cui fanno riferimento gli emendamenti soppressivi da noi proposti riguardano l'istituzione, « nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria », di « appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonchè per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica ». Si aggiunge: « La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata. Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al comma precedente ».

Per il profano che legga queste due norme scaturisce l'impressione che si voglia, nel momento stesso in cui si prevede la soppressione dei centri didattici, sostituirli con organi più efficienti ai fini di un più valido funzionamento della scuola. Nulla di tutto questo, perchè ai nuovi istituti sono attribuite esattamente le funzioni e le finalità che avevano i centri didattici, di cui — si aggiunge testualmente — i nuovi organi dovranno recepire le strutture.

La legge del 1942 istituita da Giuseppe Bottai stabiliva...

S P I G A R O L I , *relatore*. E chi era Bottai?

D I N A R O . È inutile fare dello spirito, collega Spigaroli; piuttosto, se ha la compiacenza, segua il discorso e risponda con argomenti, non con chiacchiere vacue, di de-

mocratizzazione o altro. Risponda con argomenti perchè sono proprio questi che le mancano. (*Commenti dal centro*). Se avete la compiacenza di ascoltare, ve ne darò dimostrazione documentata.

Giuseppe Bottai intanto, caro collega Spigaroli, è l'autore di quella legge che il suo partito ha trovato comodo tenere in piedi fino ad oggi, con gli stessi fini dirigistici, verticistici, politici che avevano una loro coerenza nel sistema nel quale operava Bottai ma che diventano velleitari quando sono fatti propri, come fin qui è avvenuto, da un partito come il suo, nella mutata situazione politica e costituzionale.

Quali erano le finalità dei centri in base alla legge del 1942? Articolo 1: « Avviare e condurre ricerche pedagogiche e didattiche, ispirare e favorire metodi nuovi di insegnamento creando, per saggiarne l'efficienza, classi sperimentali » (quelle classi sperimentali che, attuate per volontà del partito di maggioranza, ci hanno portato alla scuola media attraverso l'opera di quei centri di potere operanti nella scuola, tipo Uciim, movimento circoli della didattica eccetera). « Promuovere corsi differenziali didattici di perfezionamento e di addestramento per gli insegnanti. Fornire con la collaborazione delle università campo e mezzi di esperimentare se stessi nei primi impegni della pratica e suggerire opportuni metodi di accertamento nei concorsi ».

Questa, in sostanza, la legge del 1942. Se osserviamo le attribuzioni che si vogliono dare col disegno di legge in esame ai nuovi istituti sostitutivi dei centri didattici, troviamo che sono identiche a quelle che si conferivano nel 1942 ai centri didattici. Con due sole differenze: primo, che oggi si pretende di far passare come democratizzazione un semplice cambiamento di denominazione che lascia le cose invariate, anche dal punto di vista delle strutture (e per strutture si deve intendere anche la nomina dei dirigenti di questi istituti dall'alto che, come tutti sanno, in Italia avviene con selezioni e criteri rigidamente politici, così come si è fatto fin adesso); secondo, che mentre la legge del 1942 prevedeva che i centri didattici avessero personalità giuridica di diritto pubblico, fossero sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e svolgessero autonomamente, al di fuori della scuola, determinate attività di sperimentazione (salvo poi ad essere recepite dalla scuola medesima quando si fossero rivelate valide), oggi si vuole istituzionalizzare questi centri di potere inserendoli nella legge dello stato giuridico e non presentando un apposito ed autonomo disegno di legge perchè l'esperienza delle passate legislature ha dimostrato che quando si parlava dei centri didattici il Parlamento era nettamente contrario.

Si è trovato quindi questo espediente per far passare di soppiatto e far rivivere gli stessi centri didattici, nella sostanza, nei contenuti, nelle strutture, salvo che nella denominazione che peraltro ancora non conosciamo perchè il disegno di legge parla di « appositi organi ed istituti ».

Credo quindi di essere stato anche sufficientemente chiaro su questo punto. Noi chiediamo che di queste due norme rimanga soltanto il seguente alinea: « La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata. Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi ».

Passerò ora ad illustrare gli emendamenti 4. 17 e 4. 10. Noi chiediamo che al n. 8) le parole: « su relazione del capo di istituto o del direttore del circolo didattico, il comitato previsto dal terzo comma, punto 4), dell'articolo 6 », vengano sostituite con le altre: « Il capo d'istituto o il direttore del circolo didattico ». È infatti il capo d'istituto che deve valutare e decidere sul servizio prestato dagli insegnanti, con tutte le possibili garanzie in ordine anche alle impugnative — già peraltro esistenti — delle valutazioni e decisioni del preside.

Cosa significa demandare al comitato previsto dall'articolo 6 — un comitato composto di docenti — la valutazione del servizio dei singoli docenti? Quali elementi di valutazione hanno i componenti di questo comitato in ordine alla qualità del servizio prestato dai singoli docenti? Nessun elemento all'infuori della relazione del capo d'istituto o del direttore del circolo didattito che è posta a base della valutazione del servizio.

Ed allora ci troviamo di fronte ad un'ipocrisia: il comitato dovrebbe valutare il servizio unicamente sulla base della relazione del capo d'istituto o del direttore del circolo didattico. È una gratuita offesa al capo di istituto e al direttore del circolo didattico ai quali si chiede la relazione per la valutazione che poi dovrebbe essere formalmente formulata da un organo collegiale i cui componenti sarebbero chiamati a conoscere tutti i retroscena ed anche le eventuali lacune didattiche e professionali dei loro colleghi. Questa mancanza di riserbo non servirebbe neppure a modificare qualitativamente il servizio degli insegnanti: se servisse almeno a questo, la norma potrebbe apparire giustificata dal fine.

Con l'emendamento 4. 12, infine, chiediamo di sostituire la solita espressione: « organi individuali e collegiali » con l'altra: « organi competenti ». Abbiamo già parlato a lungo, sia in sede di discussione generale sia in sede di illustrazione degli emendamenti, di questi termini e del loro significato perchè ci sia bisogno di ulteriore illustrazione in merito.

LA ROSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA ROSA. Con l'emendamento 4. 13 ci si propone di rendere più chiara la delimitazione delle responsabilità del personale non insegnante di segreteria in ordine ai compiti diversi e maggiori che ad esso vengono assegnati in relazione all'autonomia amministrativa degli istituti scolastici.

La formulazione del punto 2) dell'articolo 4 non soddisfa le esigenze di chiarezza laddove, stabilendo i princìpi che regolano la distribuzione delle competenze e delle responsabilità per i dirigenti scolastici, prevede l'esclusione per i capi di istituto dei soli adempimenti di carattere contabile, mentre vi sono altre respnsabilità, tra le quali quelle di ragioneria e dei servizi amministrativo-contabili, che dovrebbero essere affidate, fermo restando il vincolo gerarchico con il capo di istituto, al capo del servizio amministrativo, per dare all'amministrazione degli istituti un nuovo assetto e maggiore funzionalità.

È noto che oggi i capi di istituto, in relazione alle vigenti disposizioni, assolvono un carico di responsabilità e di competenze il cui onere, per quanto riguarda quelle amministrative, si trasferisce di fatto sul personale non insegnante, cioè sui segretari e sui segretari economi.

La stessa cosa si verifica poi nel funzionamento dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dove la costante azione educativa, integrativa di quella scolastica vera e propria e sostitutiva di quella delle famiglie, richiede un maggior impegno che può essere assolto solo da altri funzionari a ciò espressamente preposti.

Pertanto la nuova struttura delle scuole, dovendo prevedere un decentramento delle competenze nonchè una ristrutturazione delle carriere e dei ruoli, non può non tener conto di situazioni di fatto consolidatesi nel tempo. Per questo si propone di emendare il testo nel punto in discussione prevedendo con chiarezza la delimitazione delle responsabilità in ordine al funzionamento degli uffici amministrativi e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, assegnandole al personale non docente. Grazie.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del senatore Bloise e di altri senatori è stato presentato un emendamento che sostituisce l'emendamento 4. 21. Se ne dia lettura.

PINTO, *Segretario*:

Sostituire il numero 2) *con il seguente*:

« Le attribuzioni, i doveri, i diritti connessi con la funzione docente in una concezione democratica della comunità scolastica; la responsabilità connessa con la funzione di direttore didattico e di preside considerata come attività di coordinamento e di animazione, da affidare per un triennio e con una specifica indennità ad insegnanti di ruolo ordinario che prestino servizio nell'istituto ».

4. 49 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, ARNONE, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO

STIRATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIRATI. Onorevole Presidente, prendo la parola per illustrare l'emendamento 4.49, un emendamento assai chiaro nella sua formulazione. Non starò a ripetere, per non recare molestia agli onorevoli senatori, l'illustrazione della prima parte di questo nostro testo, illustrazione sulla quale ci siamo intrattenuti in Aula ed in Commissione il collega Bloise ed io. La nostra visione democratica della scuola è ben nota e pertanto vi dispenso dall'ascoltare una ulteriore illustrazione.

La sostanza di questa nostra proposta è invece nella seconda parte, là dove chiediamo chiaramente che ad una carriera direttiva si sostituisca una funzione direttiva. Non siamo per il capo di istituto di carriera, ma per il capo di istituto elettivo. In questi termini ci sembra che la stessa funzione dirigente venga esaltata e ci sembra anche di offrire ad una vasta schiera di docenti di ruolo con vagliate e sperimentate attitudini la possibilità di dirigere un istituto scolastico. Conosciamo le obiezioni mosse alla nostra proposta e le abbiamo ascoltate nella replica del relatore: si teme l'estrema politicizzazione della scuola, contro la quale del resto ci siamo domandati anche noi se non convenga che la scuola sia sì intimamente collegata con la società, ma non diventi una tribuna per questo o quel partito politico. Questa obiezione non ci trova concordi però, perchè con il timore dello sviluppo della democrazia non si fanno passi avanti verso quella democratizzazione della scuola che invece intendiamo sostenere.

Consideriamo che con questa obiezione anche un secolo fa si voleva negare il suffragio universale. Il timore della democrazia infatti soffoca queste spinte democratiche estremamente civili che noi proponiamo. In fondo chiediamo un adeguamento della nostra legislazione scolastica alla legislazione dei paesi più civili ed avanzati del mondo, dove la figura del preside è una figura elettiva e non una figura di carriera.

Con questo concludo, appellandomi a tutti i colleghi perchè questo emendamento trovi la possibilità di accoglimento. Grazie.

BLOISE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLOISE. Dichiaro innanzitutto di ritirare l'emendamento 4.22. Intendo quindi illustrare tutti gli altri emendamenti all'articolo 4 che portano la firma mia e di altri colleghi. Mi riallaccio all'emendamento che ha illustrato il senatore Piovano riferentesi al numero 1) di questo articolo. Vorrei quindi riprendere il discorso partendo dalla libertà di insegnamento, che è uno dei punti qualificanti di questo disegno di legge. Con nostra soddisfazione ieri il Senato ha risolto un nodo all'articolo 1 negando la delega al Governo per quanto riguarda la istituzione e il riordinamento degli organi democratici. Ciò non vuol dire che non si vogliono gli organi democratici. Ieri c'erano due posizioni diverse per quanto riguardava la soppressione della lettera *d*). La prima tendeva a sopprimere la lettera *d*), perchè aveva timore di inserire questi princìpi democratici. L'altra posizione, sostenuta da noi e dal Partito comunista, invece partiva dalla preoccupazione di non far nascere male questi organi democratici, che per la prima volta si inseriscono nella nostra scuola.

Prendiamo atto con piacere della decisione del Senato di ieri e ci incaricheremo ancora di chiarire questo fatto nell'opinione pubblica, per dire che abbiamo fatto una battaglia non contro il Governo, ma per evitare una delega che secondo noi non può essere concessa per quanto riguarda questi princìpi generali. Devo dire altresì che ieri è stato rettificato anche un metodo sbagliato e di questo dobbiamo dare atto al Senato.

Infatti ieri si tentava il rinvio in un modo non confacente con la dignità di quest'Aula, che stava già per affrontare il discorso sullo stato giuridico. Siamo soddisfatti quindi per questi due avvenimenti di ieri, che certamente hanno qualificato questa battaglia in senso democratico.

Per quanto riguarda l'illustrazione degli emendamenti vorrei soffermarmi su parte di essi, perchè alcuni sono puramente formali. Vorrei cominciare dall'emendamento 4. 24, in cui c'è un aspetto interessante. Proponiamo che per quanto riguarda i livelli della scuola ci sia un'adeguata preparazione universitaria. Voglio precisare che adeguata preparazione universitaria non vuole significare un unico livello, che rimane sempre una prospettiva anche per questa nostra scuola, ma certo vuole essere un passo avanti per uscire dalle diversificazioni esistenti. Si tratta di un emendamento prudente e realistico che afferma un principio che domani dovrà essere inserito nella realtà.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 18, concernente il problema dell'immissione nei ruoli, ne tralascio l'illustrazione: infatti il signor Presidente questa mattina ha detto che bisogna illustrare gli emendamenti che non riguardino copertura di spese, per cui non illustrerò detto emendamento che si riferisce agli insegnanti inclusi nelle graduatorie previste dalle leggi 603, 831, 468 e 1074.

L'emendamento 4. 19 tratta dell'aggiornamento culturale. Per quanto riguarda l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti, noi diciamo che l'aggiornamento deve essere fatto ma non nel modo in cui si è svolto finora: finora l'aggiornamento culturale è stato considerato un po' come un fatto turistico attraverso forme approssimative e affrettate. Noi invece vogliamo inserire nell'articolo 4 il principio che l'aggiornamento culturale deve essere attuato con la collaborazione delle università, con appositi strumenti e ci auguriamo che le università stesse vengano riformate. Non è che noi vogliamo mettere sopra ogni cosa l'università, ma vogliamo utilizzarla come strumento in cui possano essere viste criticamente le esperienze precedenti di ciascun individuo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 26, esso tende a sopprimere gli attuali centri didattici. Il Gruppo socialista, presentando quest'emendamento, non si pone su una posizione radicale, ma tiene conto del lavoro compiuto da questi centri didattici che hanno sperperato denari ed hanno svolto compiti che niente avevano a che fare con l'aggiornamento culturale: si trattava piuttosto di piccoli o grandi centri di potere che sono serviti a qualche parte politica. Non è però solo per questo che noi siamo contro i centri didattici, ma principalmente per il fatto che detti centri sono inadeguati rispetto alle esigenze della scuola. Ne chiediamo pertanto la soppressione in riferimento a quanto abbiamo affermato con l'emendamento 4. 19, cioè che l'aggiornamento culturale deve avvenire con appositi strumenti, con la collaborazione delle università. Siccome detta materia è trattata nell'articolo 4 in forma confusa e ambigua, noi proponiamo la sostituzione del terzo e quarto alinea del n. 7 con la seguente formulazione: « Sono soppressi gli attuali centri didattici ». Bisognerà poi occuparsi del problema con una legge ordinaria.

Per quanto concerne l'emendamento 4. 27, bisogna innanzitutto dire che l'articolo 4 è una delle parti centrali del disegno di legge al nostro esame. Per quanto riguarda le note di qualifica, noi siamo per la loro soppressione prima di tutto per il fatto che esse sono superate e non servono. Inoltre, così come sono state congegnate fino ad ora, con la parte riservata, esse hanno umiliato ed offeso la classe docente in tutti questi anni. Riteniamo poi che non bisogna verificare ogni anno le capacità e il lavoro dei docenti perchè, se siamo in una fase di sperimentazione nella scuola, se siamo in una fase di ricerca, non c'è bisogno ogni anno di sottoporre gli insegnanti a questo che è più un fatto formale, che diventa pericoloso quando succedono conflitti fra gli insegnanti e i presidi, considerando anche le funzioni che attualmente hanno gli stessi presidi. Noi, affidandoci ancora alla sensibilità dell'Assemblea, come abbiamo fatto ieri per la

soppressione della lettera *d*) dell'articolo 1, vogliamo sperare che anche in questa occasione il Senato possa accettare le nostre valutazioni e quindi sopprimere le note di qualifica che, ripeto, non servono e umiliano la scuola.

Alle note di qualifica sono legate anche le questioni relative alla funzione del preside, del direttore didattico, quindi alla funzione direttiva e le questioni relative all'organizzazione, alla struttura e ai contenuti della scuola. Ma di questo abbiamo avuto modo di discutere e avremo ancora occasione di parlare quando si affronterà il discorso sulla riforma della scuola secondaria. Perciò non mi soffermo su questi argomenti che non si possono liquidare solamente con degli interventi di illustrazione di emendamenti; vogliamo fare invece di essi i punti cardine di una battaglia per il rinnovamento della scuola.

Abbiamo presentato anche altri emendamenti che però si illustrano da sè perchè non sono così importanti come quelli che ho fin qui illustrato.

Per riepilogare, ripeto che il Gruppo socialista vuole richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori di questa Assemblea, oltre che sul punto 1, che riguarda il fatto fondamentale della libertà d'insegnamento che dovrebbe essere unicamente riferita ai princìpi costituzionali, anche sull'aggiornamento culturale, sulla soppressione dei centri didattici, sulle note di qualifica e sulle altre questioni che ho sollevato. E confidiamo che questa Assemblea possa esprimere una volontà che sia anche al di sopra di certi schieramenti per attestarsi invece su posizioni non dico avanzate perchè sarebbe velleitario, ma che siano almeno adeguate alle esigenze che vengono dal basso: dal corpo docente e da tutta l'opinione pubblica, dalle famiglie, dagli studenti, che seguono questa discussione non solamente per la parte economica, che pure è importante, ma soprattutto per questi fatti fondamentali concernenti la libertà di insegnamento, la libertà didattica, la libertà di espressione.

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Illustro tutti gli emendamenti di cui sono primo firmatario, cioè il 4. 30, 4. 31, 4. 32, 4. 33, 4. 34 e 4. 35.

PRESIDENTE. Illustri pure lo emendamento 4. 30, ma quando si tratterà di votarlo forse lo dovremo accantonare.

ROSSI DANTE. L'emendamento 4. 30 affronta due problemi di fondo: il tempo pieno e gli aspetti economici. Per quanto riguarda il tempo pieno c'è una richiesta generalizzata, di ordine sociale e di ordine didattico, per una scuola organizzata in modo diverso.

Certo, questo è un problema che soltanto la riforma generale della scuola potrà risolvere globalmente. Però a noi sembra importante, in questo momento, affermare una tendenza; l'emendamento propone un orario minimo, comprensivo di quello di cattedra e di quello relativo agli impegni sociali, di 32 ore settimanali per la scuola materna, 29 ore per la scuola elementare e 24 ore per la scuola secondaria. È il tentativo di avviare un discorso concreto nella direzione dell'accoglimento di questa richiesta generale del mondo della scuola e del paese, in vista di una soluzione più razionale dei problemi connessi alla riforma scolastica. A questo problema è collegato l'altro riguardante i criteri della retribuzione.

L'emendamento 4. 31 tende a sopprimere immediatamente i centri didattici. Non mi soffermo nella illustrazione perchè mi trovano consenziente tutte le argomentazioni portate su questo argomento dai senatori del Gruppo socialista e di altri Gruppi.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 32, questo tende ad abolire le note di qualifica e i rapporti personali, per tutta quella serie di ragioni ampiamente emerse sia nel dibattito in Commissione che in Aula; note e rapporti che sono un modo irrazionale, spesso punitivo di affrontare il giudizio di merito degli insegnanti.

L'emendamento 4. 33 chiede di portare anche nel mondo della scuola l'applicazione

dello statuto dei lavoratori con una norma correttiva, a parer nostro necessaria, per quanto riguarda la scuola materna e la scuola elementare, dove si introduce l'obbligo del preavviso di ventiquattro ore per ragioni che a me sembrano ovvie.

L'emendamento 4. 34 è una conseguenza dell'emendamento 4. 35 che affronta uno dei problemi fondamentali di democrazia e di contenuto sostanziale dell'ordinamento scolastico. In questi giorni mi sono divertito a raccogliere le critiche all'abolizione dei ruoli dei direttori didattici e dei presidi. Tutte approdano ad un risultato: se trasformassimo questi incarichi da incarichi burocratici, come è oggi, a incarichi elettivi, gli incarichi stessi verrebbero conferiti sull'onda irrazionale di una passione politica e di una passione sindacale. Questa affermazione è grave, perchè allora dovremmo dubitare della validità di tutte le nostre istituzioni, dai comuni alle regioni, alle province, persino del Parlamento, poichè questi sarebbero espressione di irrazionalità politica. Il discorso di fondo è il seguente: è molto meglio avere un preside o un direttore didattico eletto, anche se ci fosse questa imperfezione di democrazia, un preside che debba rispondere direttamente alla propria scuola, ai propri operatori, piuttosto che un preside che agisca soltanto dietro lo stimolo di una preoccupazione gerarchica e subalterna a centri molto distaccati dall'ambiente in cui vive. Credo che si tratti di un tema di fondo, che va al di là delle preoccupazioni momentanee, che merita particolare attenzione poichè porterebbe nella scuola l'attuazione piena dei princìpi costituzionali e democratici e avvierebbe sicuramente un processo di rinnovamento generale. Queste sono le ragioni che ci hanno spinti a presentare l'emendamento e a caldeggiarlo con particolare passione.

P E L U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L U S O . Onorevole Presidente, lo emendamento 4. 40, sostitutivo del terzo e quarto capoverso del numero 7) concernente l'aggiornamento culturale e professionale, discende dall'esigenza e dalla necessità, ampiamente dimostrate dalla mia parte politica nella discussione generale, e successivamente, di formulare uno strumento legislativo chiaro e preciso nella lettera e democratico nello spirito, senza insidie, come diceva il senatore Perna, nè nascoste nè palesi.

Entrando nel merito, bisogna dire che l'aggiornamento culturale e professionale costituisce certamente un fatto fondamentale, essenziale in una scuola che non tanto voglia camminare, come di solito si dice, alla pari con la società, di cui si fa parte viva, quanto essere momento idealmente centrale di evoluzione, di sviluppo dell'intera società nazionale.

Ancora: se della società la scuola vuole essere lo specchio (dico delle sue tensioni valide, dei suoi slanci, dei suoi reali bisogni culturali), deve pur dotarsi in una componente importante, gli insegnanti, di cognizioni e acquisti culturali e didattici che non siano nè apparenti nè caduchi. A tal fine il docente ha certamente bisogno, ed è un suo diritto-dovere, di partecipare attivamente a corsi periodici di aggiornamento, nei quali potrà — con scambio di esperienze, con il dialogo, con il discorso critico e costruttivo sui temi scelti — verificare e accrescere la propria cultura.

I vecchi vizi della scuola italiana (da una parte il suo distacco dalla realtà, cioè dallo evolversi della vita sociale, dall'altra l'isolamento e il progressivo impoverimento culturale e talvolta umano dell'insegnante, magari celebrato, questo isolamento, come olimpico e sereno distacco dal contingente), simili vizi, con altri negativi aspetti commisti, possono essere combattuti solo rompendo lo schema tradizionale di una cultura che si autorigenera, miracolosamente al riparo dai *negotia*; di una cultura che avrebbe tanto più spessore e capacità creativa quanto più sia ristretto e protetto lo spazio degli addetti al lavoro e ciascuno di essi si chiuda, spesso, per autorigenerarsi, in uno splendido isolamento.

Nessuna offesa, quindi, per gli insegnanti, se si prevede la necessità dell'aggiornamento culturale e professionale periodico, ma semmai un alleggerimento di non sempre proficue fatiche per ricerche individuali dagli esiti incerti, un aiuto e anche un certo scarico di quelle troppe spese per acquisto di libri e riviste che il docente italiano ha sempre dovuto sostenere, e sostiene, pure per le carenze e i vuoti delle biblioteche delle nostre scuole.

Coloro i quali hanno scritto, e scrivono giornalmente, che la nostra scuola media superiore « sta andando a pezzi » e ne danno colpa per gran parte ai professori, « impreparati psicologicamente », si dice, dovrebbero chiedersi che cosa sta all'origine di questo sfascio generale, chi ne ha responsabilità primaria, e poi che cosa è stato fatto per selezionare una classe docente adeguata, che cosa si è studiato per aiutare i professori, per metterli in condizioni culturali tali da affrontare positivamente i tempi nuovi, e da sapere intendere, capire perchè oggi « la politica è entrata » — così si scrive — « come un'onda di piena negli istituti superiori ».

Guardando al passato, nella nostra scuola, non si vedono che i segni della provvisorietà permanente, dell'invecchiamento rapido e della morte dei suoi contenuti, ed anche i segni dell'intolleranza e della caccia alle streghe. Chi tra i professori si è salvato ha dovuto lottare con le sue forze e con quelle esterne che ha saputo scegliere. E se oggi la scuola ha pure una sua vitalità, la deve anche a chi ha saputo (professori, presidi democratici) difendersi dai guasti e dai colpi del potere.

Dice il relatore di maggioranza della « pregevole e meritoria attività svolta per circa 25 anni » dai centri didattici « per l'aggiornamento degli insegnanti ». Parliamo per esperienza personale: anche quei pochi che hanno avuto la possibilità di frequentare, magari con entusiasmo, corsi di aggiornamento e talvolta la fortuna di incontrare in quella sede studiosi e maestri insigni, non sempre, anzi raramente per certe discipline, vi hanno trovato (ripeto: è mia esperienza) materia di dibattito viva. Questo perchè, non certo stranamente, il superiore Ministero non aveva incluso nel piano autori che potessero dar luogo a discorsi generali, e dibattiti, troppo vicini alla politica.

Qualcuno poi magari il discorso « politico » nel senso più esteso lo faceva lo stesso, naturalmente a suo rischio e pericolo; e c'era pure chi sapeva ascoltare dalla cattedra, e dialogava, con scandalo forse del burocrate conformista presente, messo lì dal superiore Ministero a fare da registratore.

Voglio dire che quei professori che oggi sono in grado di parlare con gli alunni e di tessere un discorso culturale valido sono proprio coloro che hanno fatto, come diceva di sè Machiavelli, « continua lezione delle antique azioni » (degli uomini grandi) ma anche e di più « lunga esperienza delle cose moderne ».

Se questo spirito circola sempre in una notevole parte del corpo insegnante italiano, ben sarebbero lieti professori e presidi (presidi democratici) di poter partecipare a corsi di aggiornamento affidati agli organi democratici previsti dagli articoli 6 e 8 della presente legge, organizzati con criteri scientifici e senza preclusioni culturali e discriminazioni di sorta.

Per fare questo bisogna voltare decisamente le spalle al passato, rifiutare esperienze negative, abolire, ma in modo che la loro sostanza non torni sotto altra forma o « larva », per usare un termine dantesco, quei centri didattici nazionali sui quali facciamo nostro, e ricordiamo, il giudizio espresso dai socialdemocratici nel loro documento sulla scuola del 10 ottobre 1972: « ...ribadire la propria ferma opposizione al mantenimento dei centri didattici, anche con la struttura diversa da quella attuale, che hanno rappresentato un pericoloso strumento di potere di parte all'interno della scuola italiana » (e si intende di quale parte). Sicchè la formulazione di questo punto deve essere nell'insieme e nelle parti lineare e precisa perchè maggiormente non chiara lettera chiamerebbe oscura glossa, e questa legittimerebbe forse altre cose, come del resto l'esperienza insegna.

In sostanza, dunque, l'emendamento prevede chiaramente l'abolizione dei centri didattici, l'aggiornamento culturale e professionale periodico organizzato dagli organi previsti dagli articoli 6 e 8 della presente legge, ed infine che si debbano devolvere agli stessi organi dotazioni finanziarie, strutture e strumenti degli attuali centri didattici nazionali e provinciali.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.41 al punto 8 dell'articolo 4 del testo approvato dalla Commissione attinente alla valutazione del servizio, noi lo proponiamo come sostitutivo di tutto il punto, e in forma tale che sia chiarissimo nello spirito e nella lettera riguardo al quando, al chi ed al come (tecnicamente) esprimere la valutazione del servizio.

Il relatore di maggioranza commentava, introducendo, che l'argomento della valutazione del servizio « è molto delicato e controverso ». Delicato sì, ma quanto al controverso c'era da fare una scelta chiara e precisa, e nel testo della maggioranza questa scelta non appare; anzi vi sono state lasciate ed introdotte, come si diceva prima, insidie manifeste più che occulte.

Infatti tale testo prevede, per la valutazione attribuita al comitato di cui al punto 4 dell'articolo 6, una relazione del capo di istituto o del direttore del circolo didattico; prevede che la valutazione possa essere espressa anche su richiesta dell'amministrazione, ed ancora una relazione annuale dell'attività svolta da ciascun insegnante, formulata dai due suddetti superiori: perchè resti « almeno una traccia dell'attività educativa svolta dai singoli docenti e delle sue caratterizzazioni più significative », commenta sommessamente il relatore di maggioranza.

Non sfugge che questo tortuoso meccanismo reintroduce di fatto la vecchia, consunta, squalificata e insieme pericolosa qualifica, cioè lascia al superiore un mezzo di pressione antidemocratico che nel nuovo strumento legislativo dovrebbe anche essere orientativo nei confronti dell'organo collegiale (comitato) previsto dal punto 4) dell'articolo 6, ed ancora dovrebbe offrire materia di giudizio alla superiore amministrazione ogni qualvolta questa ne faccia richiesta. C'è la possibilità di controdedurre alla relazione da parte dell'interessato, ma tutti sappiamo che valgono delle controdeduzioni quando il preside si confonde con il potere, medio o supremo, e questo lo investe e lo sostiene con tutti i mezzi a sua disposizione.

La materia dunque non tanto era difficile da trattare e da definire, quanto da risolvere con esplicita, netta volontà politica in un chiaro disposto legislativo democratico; perchè certamente attiene al punto più qualificante dell'intera legge, la libertà di insegnamento, e perchè si deve pur rompere con un passato di errori, di ingiustizie e di intolleranza praticata come e da chi sappiamo.

Il preside o il direttore di circolo didattico relaziona, cioè riferisce. Su che cosa? Come? Decide lui, scrive e poi mette innanzi al comitato previsto o manda al vertice dell'amministrazione per via gerarchica, cioè al Ministro. E poniamo che sia un preside quale ce lo tratteggiava un senatore della maggioranza: intransigentemente cattolico, senza nessuna apertura, di un cattolicesimo ancorato a una vecchia concezione (tanto che il senatore di maggioranza diceva: più cattolico che democratico cristiano); volto al passato, noi diciamo, e pertanto intollerante; oppure che sia un preside in guerra contro l'erotismo (cioè contro Eros) confuso con la pornografia (perchè anche di questo si è parlato nel corso della discussione generale), e che vede permissività dove è magari un nuovo termine raggiunto da libertà, e non si chiede ragioni, cause economiche, nessi tra consumismo e spreco, violenza e mercificazione anche di sesso, perchè sta solo nella sua morale; oppure poniamo che sia un preside conformista (con il potere) o reazionario o « apolitico », cioè non « compromesso » con la politica come tutti noi, e che vede quindi « troppa politica » dove invece c'è cultura viva o storia della cultura vivificata, e giudica un Terracini e un Bufalini non adatti perchè « compromessi » con la politica ad andare nella sua scuola a parlare ai giovani dell'eccidio delle Fosse Ardeatine o del 25 aprile. Un preside di tal natura e misura, dunque, come relazionerà, che dirà mai (all'ombra del potere che lo protegge) su un docente

che sta sull'altra sponda e che legge, anche perchè richiesto magari, Brecht, l'ultimo Gadda, l'ultimo Testori o rilegge criticamente i classici collocati dorati nelle nicchie?

È facile prevedere lo scontro, la guerra, l'intervento dell'amministrazione, cioè del potere superiore, e il tipo di valutazione imposto o richiesto; ed è facile prevedere il resto. La « caccia alle streghe » c'è stata, la repressione c'è ancora, e quella è stata pratica e prerogativa della parte più retriva della Democrazia cristiana nel lungo tempo che parte dall'aprile del 1948. Era un fatto sovversivo (e c'è ampia documentazione al riguardo) per qualche preside assegnare, per esempio, un tema sull'articolo 3 della Costituzione repubblicana; e quando il preside non se la sentiva o non voleva, scendeva da Roma l'ispettore di fiducia a chiedere al professor X di « ricordare perchè non aveva accompagnato gli alunni in chiesa a fare il precetto pasquale » o « in quale misura proiettasse la sua ideologia (marxista) nell'ambito della scuola ». Chi l'ha guidata, la « caccia alle streghe », e l'ha fatta una volta, potrebbe essere spinto a ritentarla e praticarla in altro modo quando gli si dessero certi strumenti legislativi.

Perciò proponiamo una formulazione del testo nè insidiosa nè ambigua, ma tale che non lasci spazio a tentazioni di giudizi parziali, non obiettivi, intolleranti, se è vero che un uomo è un uomo, anche e soprattutto se è dentro il potere.

Il nostro emendamento, concludendo, mentre prevede la valutazione del servizio, non la fa precedere dalla relazione del preside o del direttore di circolo didattico nè la consente come richiesta dall'alto; e, per eventuale inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o per insufficienza di rendimento, la fa chiedere ed esprimere dagli organi collegiali previsti dagli articoli 6 e 8. Questo assicura, pensiamo, da errori soggettivi di singoli, da tentazioni di discriminazione e di schedatura politico-amministrativa dall'alto, e affida anche per questo aspetto la scuola interamente ai suoi organi collegiali, cioè realizza una effettiva democrazia all'interno della scuola stessa perchè responsabilizza tutti insieme e ciascuno con impegni e compiti precisi.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 42, ritiriamo le ultime due righe.

Brevemente sull'emendamento 4. 43, al punto 11): la materia attiene a congedi, aspettative, comandi e altre particolari situazioni del rapporto di impiego. Parte di questa materia, come riferiva il relatore di maggioranza, è attualmente disciplinata dal vecchio stato giuridico; il resto è regolato dal nuovo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Per una nuova normativa, e con il principio della delega, nel testo della Commissione è detto che « dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli ». Il nostro emendamento specifica già che congedi e comandi saranno concessi dagli organi scolastici competenti, previo parere degli organi di cui agli articoli 6 e 8, cioè dei consigli di istituto e dei consigli provinciali. Tutto questo sulla base del principio della gestione democratica della scuola.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 44, debbo dire che è sostitutivo dell'intero punto 13) che la Commissione ha accolto nel testo formulato dalla Camera. (Il punto 13) attiene ai provvedimenti ed alle sanzioni disciplinari).

L'emendamento opportunamente e con chiarezza precisa che per il personale della scuola si esclude la previsione di un maggior numero di sanzioni e di sanzioni più gravi rispetto a quelle stabilite per gli impiegati civili dello Stato e con la piena garanzia del diritto di difesa fin dall'inizio del procedimento. A tale proposito ricordiamo che l'articolo 78 del testo unico del 1957 sugli impiegati dello Stato prevede quattro gradi di sanzioni disciplinari: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione, la destituzione.

L'emendamento 4. 44 poi si completa in tema di ricorso a provvedimenti disciplinari eventuali perchè prevede che è ammesso ricorso in prima istanza al consiglio scolastico provinciale, di cui all'articolo 8 della presen-

te legge. Nel testo della maggioranza invece per questo riguardo la formulazione è incompleta e vaga.

Infine vi è l'emendamento 4. 45 riguardante le libertà sindacali del personale della scuola, compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola. Il testo della maggioranza ci sembra incompleto e limitativo. Infatti stabilisce che le riunioni nella scuola possano avere luogo solo al di fuori dell'orario normale delle lezioni. Il nostro emendamento completa richiamandosi agli articoli 1, 8, 14 e 32 della legge 20 maggio 1970 e aggiunge stabilendo il diritto di riunione nei locali della scuola « durante l'orario delle stesse nei limiti che consigli di istituto e collegi di docenti concorderanno annualmente ». Le ragioni in contrario, scritte dal relatore di maggioranza, e riprese da altri nella discussione generale, non hanno grande consistenza. Infatti potrebbe verificarsi la necessità di riunioni immediate per fatti particolarmente importanti e gravi. Proprio per questo l'emendamento affida ai consigli di istituto ed ai collegi dei docenti il compito di stabilire e concordare annualmente il limite di dette riunioni nelle ore di lezione. C'è quindi ogni garanzia circa i pericoli per gli alunni prospettati dal relatore. Grazie.

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Al numero 10), *dopo il primo alinea, inserire il seguente*: « La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso ».

4. 51 LA COMMISSIONE

S P I G A R O L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P I G A R O L I , *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dalla Commissione hanno un carattere sostanzialmente formale. L'emendamento 4. 46 tende, al numero 7), ultimo alinea, a sostituire la parola: « Sono », con l'altra: « Saranno ». Con questa espressione infatti meglio si stabilisce il principio che questi istituti verranno realizzati non appena la legge diverrà operante. Questa modifica tende, quindi, a rafforzare soprattutto il concetto dell'immediata trasformazione che dovrà determinarsi nell'ambito dei centri didattici che la legge prevede.

Il secondo emendamento invece è di carattere sistematico. Si ritiene infatti che la norma che stabilisce l'abrogazione della legge 30 novembre 1942, n. 1545, istitutiva dei centri didattici, trovi una sua migliore collocazione tra le norme finali e transitorie, non essendo una norma tipica di una legge-delega.

L'altro emendamento accoglie nella sostanza almeno una parte dell'emendamento presentato dal senatore Peluso ed altri n. 4. 42. Sostanzialmente si afferma il principio costituzionale di parità di tutti i cittadini nei confronti della legge. In tal modo si elimina una certa sperequazione che si verifica attualmente in ordine ai trasferimenti, per cui al coniuge impiegato dello Stato viene attribuito un numero maggiore di punti rispetto al coniuge che non appartiene alla categoria degli impiegati statali. Quindi si pongono tutti i docenti nelle stesse condizioni ai fini del ricongiungimento al coniuge.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 4. 48 da noi presentato si prefigge di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 4 con il seguente: « I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero ». È un fatto del tutto anomalo che le scuole italiane all'estero continuino ad essere amministrate e vigilate da

personale non qualificato, come quello del Ministero degli esteri, che possiede una preparazione professionale non adeguata perchè rivolta ad altri fini, e da personale dello stesso Ministero della pubblica istruzione comandato presso la direzione generale delle relazioni culturali, ma composto quasi esclusivamente da docenti medi ed elementari ancora più sprovvisti di adeguata preparazione tecnico-amministrativa.

È poi stato dimostrato dall'esperienza che nell'amministrazione del personale di ruolo delle scuole italiane all'estero il Ministero degli esteri, direzione generale delle relazioni culturali, si attiene quasi sempre a criteri di natura non strettamente scolastica, sia per quanto riguarda la dislocazione e il potenziamento delle istituzioni, sia per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti relativi al personale (valutazioni, riferimento, trasferimento eccetera).

Con il nostro emendamento si tende ad ovviare almeno in parte a questa situazione.

M O N E T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N E T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio parere su quegli emendamenti che, in riferimento all'articolo 4 così come è stato presentato dalla maggioranza della Commissione, riguardano in modo particolare la garanzia della libertà di insegnamento intesa come libera espressione culturale dell'insegnante, come autonomia didattica anche in ordine al rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato e al rispetto della coscienza morale e civile dell'alunno.

Alcuni colleghi intervenuti nella discussione, in modo particolare coloro che hanno presentato gli emendamenti ai quali mi riferisco, vedono in questo richiamo agli ordinamenti dello Stato, che limiterebbe l'autonomia didattica e la libera espressione culturale dell'insegnante, una limitazione o peggio ancora un'assoluta negazione della libertà di espressione culturale dell'insegnante e dell'autonomia didattica.

Noi abbiamo voluto invece ribadire il richiamo al rispetto degli ordinamenti dello Stato prima di tutto perchè lo Stato è il garante della validità legale del titolo di studio, finchè il valore legale del titolo di studio non verrà abrogato. È evidente che, se l'autonomia venisse esercitata fino al punto da non osservare in modo assoluto gli ordinamenti dello Stato e in modo particolare i programmi di studio delle singole scuole, lo Stato non potrebbe più garantire il valore legale del titolo di studio che le scuole stesse danno ai giovani che le hanno frequentate.

Inoltre, se intendessimo questa autonomia didattica e culturale dell'insegnante in un senso assoluto e abbandonassimo l'insegnante senza nessun controllo nell'esplicazione della sua funzione docente, ci potremmo trovare ad avere tanti tipi di scuole quanti sono gli insegnanti che in esse insegnano, cioè in fondo i programmi della scuola si troverebbero affidati unicamente all'estro, alla fantasia e al gusto dei singoli insegnanti.

Ecco perchè secondo noi era necessario fare questo richiamo. (*Interruzione del senatore Perna*). Vorrei fare inoltre osservare al senatore Perna che i programmi sono indicativi e quindi lasciano in quell'ambito ampia possibilità all'insegnante di svolgere meno o più questa o quella parte del programma, di svolgerla in collaborazione con gli alunni o con lezioni tradizionali eccetera, per cui non vediamo in questo nostro richiamo una negazione dell'autonomia dell'insegnante, ma solo l'esigenza che essa si eserciti in un determinato contesto.

Per quanto riguarda poi il rispetto della coscienza morale e civile dell'alunno, a questo concetto teniamo perchè è in connessione perfetta con il rispetto della Costituzione, in modo particolare con l'articolo 10 della Costituzione stessa che ci obbliga a seguire nella nostra legislazione scolastica gli impegni che l'Italia ha preso nei consessi internazionali dei quali fa parte. E in questi consessi sono stati affermati certi princìpi già richiamati dal senatore Russo Arcangelo, sui quali quindi non ritorno.

E inoltre bisogna anche rispettare il disposto dell'articolo 30 che stabilisce il diritto

e il dovere prioritario della famiglia nella istruzione e nell'educazione dei figli. Mi si potrà obiettare che nella scuola non c'è la famiglia ma solo il ragazzo. È vero, ma proprio per il fatto che il ragazzo proviene da una famiglia nella quale ha ricevuto determinate influenze e una educazione di carattere morale, religioso ed anche di convivenza civile, credo sia doveroso da parte dell'insegnante avere il massimo rispetto per quei princìpi di educazione che dovranno essere svolti nella scuola ma che il ragazzo già ha ricevuto nell'ambiente familiare e nel rapporto con l'ambiente sociale.

Mi rendo conto che il rispetto della spiritualità e dell'anima dell'alunno non si ottiene con un articolo di legge: nell'animo dell'insegnante può esserci o non esserci questa disponibilità al rispetto della spiritualità e della personalità dell'alunno.

Comunque era doveroso richiamare la necessità di questo rispetto; affinchè chi abusasse della sua libertà nell'insegnare e offendesse la coscienza dell'alunno, possa essere colpito da quelle sanzioni disciplinari che la legge stessa prevede.

Perciò, ripeto, vi è la necessità del rispetto della spiritualità dell'alunno che vuol dire appunto fare in modo di non porre la scuola in contrasto stridente con tale spiritualità, pur avendo la scuola stessa lo scopo di aiutare il fanciullo a rivedere tutte le sue nozioni culturali ed approfondirle, in modo che il medesimo sia posto al più presto possibile nella condizione di prendere la guida di se stesso e di fare le sue scelte nella vita.

L'altro concetto al quale volevo richiamarmi concerne il riferimento che si fa al pieno e libero sviluppo della personalità dell'alunno. Non credo che sia inutile questo riferimento, senatore Dinaro, perchè qualora venissimo meno al principio del rispetto della coscienza dell'alunno ne impediremmo e lo sviluppo armonico e lo sviluppo libero. (*Interruzione del senatore Dinaro*). Perciò è bene che i due concetti siano accoppiati.

Devo dire subito che nè io nè il mio Gruppo siamo contrari alla sperimentazione stessa. Siamo però contrari ad una sperimentazione che fosse amplissimamente diffusa, abbandonata alla improvvisazione e che non avesse alcun carattere di seria meditazione e impostazione scientifica. Perchè? Perchè in questo modo avremmo tante strutture scolastiche, tanti programmi quanti sono coloro che sperimentano. Verremmo ad avere di nuovo il caos nella scuola; ci troveremmo nella impossibilità di garantire valore legale al titolo di studio. E inoltre se lo Stato consentisse questa sperimentazione diffusissima e non controllata dichiarerebbe la propria incapacità di operare una riforma della scuola.

Certamente, siamo d'accordo che la riforma della scuola dovrà essere ispirata ad un quadro di princìpi generali orientativi entro i quali, con grande libertà, ma senza uscire da questo quadro, la scuola operante possa svolgere la sua funzione, perchè la società avanza così rapidamente che una scuola organizzata in maniera rigida ci costringerebbe ogni tanto a fare una nuova legge per modificare le strutture approvate appena qualche anno prima.

Quindi noi vogliamo che sia garantita una sperimentazione, ma sotto controllo per quanto riguarda la validità scientifica, tecnica e didattica della medesima e limitata in modo tale che una volta che si veda che tale sperimentazione dà risultati positivi lo Stato possa recepirla nei propri ordinamenti.

L I M O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 4. 36 attiene al numero 1) dell'articolo 4, sul quale ci siamo soffermati a lungo in sede di discussione generale, e riguarda la garanzia della libertà di insegnamento. Ora, ciò che i senatori comunisti, socialisti e della Sinistra indipendente dicono può sembrare la stessa cosa che è detta al numero 1) dell'articolo 4 del testo presentato dalla Commissione. Infatti c'è il richiamo ai princìpi costituzionali, si parla della libertà di insegnamento intesa come libera espressione culturale dell'insegnante, come autonomia didattica, si

accenna al rapporto educativo con gli alunni, quindi si tratta di concetti che sono contenuti anche nel numero 1) dell'articolo 4 del testo della Commissione. Va osservato però che la collocazione o la sintassi, non formale ma sostanziale, ci porta a ravvisare un concetto, dirò meglio una filosofia affatto diversa nella soluzione che si dà al problema della libertà di insegnamento da parte dei colleghi presentatori dell'emendamento 4. 36 rispetto alla soluzione che noi, maggioranza abbiamo dato in Commissione.

Mi permetto, infatti, di osservare che rispetto a ciò che abbiamo deliberato in Commissione qui si tolgono per lo meno tre cose: innanzitutto il rispetto degli ordinamenti scolastici vigenti che, a riconferma del quadro costituzionale che abbiamo convenuto, deve essere reintrodotto come cornice di ogni provvedimento che in questa materia si venga a prendere. In secondo luogo si toglie o non si fa cenno al rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, salvo che questo concetto non sia adombrato in quel « costante rapporto educativo con gli alunni » in cui si deve espletare la libertà di insegnamento (se così va rettamente inteso il contenuto di questa parte del vostro emendamento). Ma allora, se è la stessa cosa, perchè non esplicitarlo in maniera chiara e anzichè parlare di garanzia della libertà dell'insegnamento nel quadro dei princìpi costituzionali, che si realizza nel costante rapporto educativo con gli alunni (rapporto che può dire molto, anche tutto, ma in maniera vaga), non parlare chiaramente del rispetto della coscienza morale e civile degli alunni? In terzo luogo secondo noi manca il rispetto del diritto degli alunni al pieno sviluppo della loro personalità al quale qui non si fa cenno, e non credo per un'omissione involontaria, ma volutamente. Infatti, già durante le discussioni che si sono svolte su questo argomento si era detto che introdurre questo rispetto degli alunni, del pieno e libero sviluppo della loro personalità verrebbe a limitare l'effettiva libertà di insegnamento del docente.

Ora noi non riusciamo a concepire — e non ci riusciamo perchè ci pare una stortura — che, mentre si garantisce la libertà d'insegnamento, non si debba garantire la libertà di apprendimento in conformità ai diritti naturali ed inalienabili del giovane.

Inoltre qui si è detto: in questo emendamento si fa accenno alla libertà d'insegnamento come libera espressione culturale (e siamo d'accordo), come autonomia didattica e come autonomia di sperimentazione. Anche noi ammettiamo la sperimentazione: la ammettiamo e l'abbiamo considerata nel numero 1) (il cui ultimo periodo dice precisamente: « In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione »). Ma nella dizione che voi presentate per il numero 1) la sperimentazione non soltanto non ha nessuna garanzia (quel « tutelata » è infatti nel senso di « garantita »), ma addirittura non è regolamentata, ed è questo che noi non possiamo accettare.

La sperimentazione deve essere fatta — riteniamo — nel quadro dei princìpi costituzionali e tenendo d'occhio gli ordinamenti che vanno mutati in conseguenza della sperimentazione, ma tali princìpi ed ordinamenti non vanno disattesi aprioristicamente. La sperimentazione, come tutte le ricerche, onorevoli colleghi, si può anche risolvere negativamente; ma fin tanto che le ricerche che si risolvono negativamente avvengono *in vitro,* in laboratorio, *transeat,* non fanno male a nessuno: sono un'esperienza acquisita alla scienza che dice che quella strada è sbagliata. Quando però sbagliamo strada in una sperimentazione di questo genere, che ha per materia, per base, per area di esperimento i giovani; quando la sperimentazione è lasciata alla libera interpretazione, al libero arbitrio, starei per dire al capriccio (perchè talvolta ci può essere anche questo) dei singoli insegnanti, chi paga? Non ne va di mezzo soltanto del materiale, poichè gli esperimenti falliti sono pur sempre a carico dello Stato, ma il guaio è che pagano i fanciulli, i figliuoli, le famiglie; insomma è la società che paga errori di questo genere.

Quanto agli emendamenti 4. 49 e 4. 37, che riguardano il preside, non è che in assoluto, *sic stantibus rebus* . . . (*commenti ironici dall'estrema sinistra*).

S C A L F A R O , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Senato non tollera che si parli in dialetto! (*Ilarità*).

L I M O N I . Non nego in assoluto che possa essere presa in considerazione anche l'ipotesi del preside elettivo. Del resto all'università non avviene forse così? Noi non ci siamo rifiutati di prendere questa ipotesi in considerazione in assoluto, come dicevo, *sic stantibus rebus.* (*Commenti ironici dall'estrema sinistra*). Cosa c'è? Io non capisco.

C H I A R O M O N T E . È una semplice ironia, la nostra.

L I M O N I . Dico: *hic et nunc,* in questo momento; vuol dire: *illico et immediate;* vuol dire adesso per adesso. Noi riteniamo che, dato il quadro storico, politico, ambientale in cui si muove la scuola di oggi, non sia opportuno, non sia giovevole alla scuola il preside elettivo in questo momento. Abbiamo cercato di dimostrarlo e in Commissione e in Aula nel dibattito generale e siamo di questo avviso.

Caro collega Rossi, il paragone che si fa con i sindaci, con gli amministratori provinciali e regionali, cioè con la estrazione politica di quegli organi amministrativi non comporta un'analogia esatta con la scuola che è cosa ben diversa. Dirò per di più che è illuminante la circostanza che venga fatto da quella parte poichè viene a confermarci il dubbio che, introducendo il principio del preside elettivo, facciamo passare la scuola attraverso un periodo di trambusto tale che anzichè guarirne i mali, come vogliamo tutti, continueremmo ad aggravarli.

Inoltre, una volta rifiutato il concetto del preside elettivo, faccio osservare, senza introdurmi in un'analisi approfondita dello emendamento, che non si vede la ragione dell'ulteriore riduzione delle funzioni del preside a semplici attività di coordinamento e animazione. Questo vuol dire proprio isterilirlo al punto che se ne può fare perfettamente a meno. Se infatti non gli conserviamo la funzione di promozione che è sancita nel testo al nostro esame, finiamo per trasformare il preside in un mero esecutore di ordini e deliberazioni degli organi collegiali per cui non serve più a nulla. In questo modo infatti ne svuoteremmo completamente le funzioni.

Prima di concludere vorrei soffermarmi sul numero 2) laddove si parla delle attribuzioni, dei diritti e dei doveri della funzione direttiva intesa — noi diciamo — come promozione e non semplicemente come coordinamento e animazione, che non dicono niente . . .

B L O I S E . Ma animazione o promozione sono la stessa cosa: è la sostanza quella che conta.

L I M O N I . Non credo, perchè se lasciamo al preside solo la funzione di stimolare, praticamente riserviamo agli altri la facoltà di fare proposte. Viceversa con la nostra espressione riconosciamo al preside la possibilità di avanzare delle proposte e delle iniziative.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul testo che abbiamo al nostro esame perchè mi viene il dubbio se esso possa essere mantenuto o meno. Anzitutto direi che se è da accettare la liberazione del preside dai compiti amministrativi, contabili e ragionieristici, per cui è opportuno l'emendamento proposto dalla collega Falcucci e da altri, non sarei dell'avviso, come risulta dall'emendamento, di togliere ogni riferimento ai compiti di ordine amministrativo. Mi pare infatti che il campo d'azione delle attività culturali ed educative e quello dell'attività amministrativa, intesa non in senso strettamente contabile e ragionieristico ma nella sua espressione di situazione finanziaria ed economica della scuola, non siano nettamente separabili. Pertanto penso siano da mantenere quelle responsabilità specifiche di ordine amministrativo per il preside, pur liberandolo, ripeto, dai compiti di natura ragionieristico-contabile. Poichè ieri un voto del Senato ha fatto cadere la lettera *d*) dell'articolo 1, a giudizio di molti viene di conseguenza a cadere tutto il titolo II di questa legge. Ed allora come possiamo qui dire: in armonia con gli orientamenti espressi dagli organi collegiali di

cui all'articolo 6? Pensiamo se per caso non deliberiamo qualche cosa che è in contrasto con quello che ieri è stato, secondo me inopportunamente, deciso e che ci potrebbe far trovare in contraddizione quando affronteremo il titolo II.

F A L C U C C I F R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A . Onorevole Presidente, il mio intervento si riferisce agli emendamenti 4. 7, 4. 24 e 4. 19 che hanno per oggetto la preparazione dei docenti. In particolare mi riferisco all'emendamento 4. 7 del senatore Plebe e di altri senatori che prospetta l'abolizione del livello universitario, proposto dalla Commissione, come livello di preparazione dei docenti. Desidero, sia pure brevemente, illustrare i motivi che stanno a base del testo della Commissione anche perchè non sorgano dubbi sulle ragioni che ci hanno portato a modificare in Commissione il testo pervenuto dalla Camera.

Riteniamo che la funzione docente sia di così alto impegno da esigere ad ogni livello un'adeguata preparazione che tenga conto delle più profonde esigenze che sia l'infanzia sia l'adolescenza sia la giovinezza pongono al docente in relazione all'ambiente socio-culturale nel quale vivono, ambiente che sollecita i giovani molto precocemente e li rende estremamente sensibili, aperti, attenti alla realtà della vita. Pertanto l'insegnamento non è configurabile come la trasmissione di alcune nozioni, ma piuttosto come un'azione che tende a promuovere fin dall'infanzia una capacità di apprendimento, di riflessione e di attenzione critica, il che presuppone nel docente, quale che sia il livello di insegnamento che egli svolge, una maturazione culturale adeguata a tale esigenza.

Questa è la ragione per la quale riteniamo che tendenzialmente, come prospettiva da attuarsi gradualmente, tenendo conto delle difficoltà in cui attualmente versa l'università italiana, si debba mantenere la norma contenuta nel punto 4) dell'articolo. Non possiamo accettare come argomento decisivo quello portato dal senatore Dinaro che, poichè attualmente l'università italiana non sarebbe in grado di sostenere quest'onere, questa scelta non è da intraprendere. È una scelta che invece va fatta: anche se certamente esigerà una gradualità di attuazione, le motivazioni devono restare in tutta la loro validità e nella loro pienezza. Questo come linea di tendenza per la funzione docente. E se in Commissione abbiamo proposto di eliminare il livello unico, chiarisco, affinchè non sorgano dubbi, che non intendiamo escluderlo, ma questa scelta presuppone una discussione che il disegno di legge sullo stato giuridico non consente di approfondire, cioè una discussione sui contenuti culturali, sull'articolazione anche strutturale dei livelli universitari che devono presiedere alla funzione docente. Quindi è per una ragione di chiarezza, di coerenza, di correttezza che abbiamo voluto togliere un termine che avrebbe potuto suscitare interpretazioni equivoche, senza con ciò nulla togliere alla nostra profonda convinzione che occorra puntare verso questo tipo di preparazione per i docenti.

Vorrei osservare che quanto proposto a tale proposito dall'emendamento 4. 24, che fa riferimento ad un'adeguata preparazione universitaria, suscita qualche perplessità perchè immagino che nessuno possa affermare in linea di principio che possa teorizzarsi una preparazione universitaria inadeguata. Quando si sceglierà, con ragioni di merito, il modo concreto per realizzare quella preparazione universitaria, quel modo concreto, nella sua natura intrinseca, non potrà essere se non quello ritenuto adeguato per realizzare quel determinato *curriculum* di studi e assolvere a quella determinata funzione.

Credo quindi di cogliere le motivazioni che hanno ispirato il senatore Bloise e gli altri colleghi nel proporre questo emendamento, ma forse accettandolo si finirebbe con il tradire la stessa intenzione con la quale è stato presentato.

Un'altra breve osservazione vorrei fare sull'emendamento 4. 19, del senatore Bloise ed altri, concernente l'aggiornamento degli in-

segnanti. È un tema questo che si collega strettamente al concetto di preparazione del docente per sottolineare che la funzione docente esige una continua riflessione sulle esperienze dell'insegnamento. A questo proposito vorrei dire qualche parola sul significato ambiguo del termine sperimentazione quando si parla, ad esempio, di una sistematica sperimentazione. Ho visto con piacere che il senatore Bloise ha poi ritirato l'emendamento 4. 22. Se si intende dire che la scuola è una continua esperienza, si dice una cosa giusta che semmai, nel momento attuale, riveste una particolare sottolineatura e merita una particolare attenzione.

Dunque, la scuola è una continua esperienza e chi ha un minimo di esperienza scolastica sa che serve molto poco fare riferimento alla propria preparazione culturale o anche solo all'esperienza didattica acquisita perchè ogni volta che ci si trova di fronte ad una nuova classe o ad un nuovo alunno, si ha bisogno di vedere, in quella concreta situazione, quale impostazione dare al proprio insegnamento e come via via continuamente rettificarlo e approfondirlo. È la complessità della funzione docente, resa oggi più acuta, a rendere necessario un aggiornamento degli insegnanti, non per sanare semplicemente eventuali insufficienze, ma come criterio di aggiornamento « permanente » e non « periodico » come detto nel testo dell'emendamento 4. 19 del senatore Bloise.

Mi sono già permessa di esprimere in Commissione questo concetto. Se parliamo di aggiornamento periodico, potrebbe intendersi sostanzialmente quello che in modo molto inadeguato si ha oggi; alcuni insegnanti cioè periodicamente vengono chiamati per tentare un approccio di riflessione sulle esperienze didattiche. Penso invece che non si debba precludere con nessuna dizione un concetto di aggiornamento permanente che, affermato come tale, potrà poi consentire concretamente una migliore articolazione. Sconsiglierei di insistere su questa definizione di periodico perchè, malgrado le intenzioni, potrebbe essere interpretata in senso limitativo invece di esprimere pienamente il concetto di aggiornamento dei docenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S P I G A R O L I , *relatore*. Signor Presidente, gli interventi svolti precedentemente dai vari oratori hanno in gran parte sgombrato il terreno in ordine alle proposte di modifica presentate dalle varie parti politiche, in quanto sia gli illustratori degli emendamenti, sia gli oratori intervenuti hanno abbondantemente argomentato le ragioni per cui questi emendamenti debbono essere accolti o meno. Quindi il mio compito è stato molto facilitato.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 36 presentato dal collega Piovano relativo alla libertà di insegnamento, tanto in Commissione che in Aula molte cose sono state dette a giustificazione del suo non accoglimento, in quanto sostanzialmente contrasta con il testo approvato dalla Commissione.

In modo particolare vorrei rilevare l'inopportunità di eliminare dal testo il riferimento al rispetto della coscienza morale e civile dei giovani e al rispetto dello sviluppo della loro personalità, perchè sono riferimenti indispensabili al fine di stabilire i giusti limiti nell'ambito dei quali deve muoversi ed essere riconosciuta la libertà di insegnamento.

L'emendamento successivo, presentato dal collega Arcangelo Russo, pone un problema molto delicato. Sono sostanzialmente d'accordo . . .

P R E S I D E N T E . Mi scusi, onorevole relatore, ma vorrei che prima di passare agli emendamenti successivi, quando parla di un emendamento dicesse in conclusione se lo accetta o meno.

S P I G A R O L I , *relatore*. Ho detto che sono contrario. Per quanto riguarda lo emendamento 4. 14 presentato dal collega Arcangelo Russo, ripeto che condivido la sostanza dell'emendamento stesso, che in effetti sottolinea dei diritti inalienabili, quelli della famiglia in ordine all'educazione dei giovani, però ritengo che questi diritti siano già tutelati e garantiti dal testo appro-

vato dalla Commissione. Infatti questo, facendo riferimento ai princìpi costituzionali, parla di garanzia della libertà di insegnamento in applicazione delle norme della Costituzione — che chiaramente contempla ed afferma il diritto dei genitori all'educazione dei propri figli — e fa riferimento al rispetto del pieno diritto dei giovani al libero sviluppo della loro personalità. Se c'è veramente rispetto di questo sviluppo libero, ci deve essere rispetto per l'azione dei genitori in ordine all'educazione dei figli. Proprio per questo riferimento, che mi sembra importante, ritengo che l'emendamento del senatore Arcangelo Russo, che nella sostanza condivido, non sia opportuno introdurlo nel testo che è stato approvato dalla Commissione. Invito pertanto il collega Russo a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 1, esprimo parere contrario per le ragioni già dette a proposito dell'emendamento 4. 36, perchè si vuole cioè l'abolizione del riferimento importantissimo, previsto dal testo della Commissione, al diritto del pieno sviluppo della personalità dei giovani.

Sono anche contrario all'emendamento 4. 2 perchè elimina un'affermazione importante del testo approvato dalla Commissione e precisamente la possibilità di svolgere attività di sperimentazione da parte dei docenti nel quadro di una regolamentazione precisa che dovrà essere stabilita. Il diritto di svolgere attività di sperimentazione è strettamente legato alla libertà relativa al metodo didattico del docente; togliendo questo diritto, si viene a limitare in modo sostanziale e non accettabile un principio che costituisce uno dei requisiti fondamentali per lo svolgimento di un insegnamento adeguato al dettato della Costituzione. Ciò non significa affatto, contrariamente a quanto ha detto l'illustratore dell'emendamento, imporre dall'alto norme in ordine alla didattica e alla metodologia dell'insegnamento, ma solo consentire delle attività capaci di determinare la realizzazione di nuovi metodi che possano rendere più efficiente ed efficace l'insegnamento stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 49, che ha sostituito il 4. 21, l'orientamento del relatore è contrario perchè in esso si parla di « animazione » come una delle attività che dovrebbero essere svolte dal preside; si parla poi di preside elettivo cui verrebbe assegnata una specifica indennità; si considera l'attività e la posizione del preside solo dal punto di vista funzionale, eliminando il ruolo. Sono state dette molte cose che condivido in ordine all'inopportunità di introdurre l'istituto del dirigente elettivo nell'ambito del nostro sistema scolastico: ne posso aggiungere un'altra che è di tale rilevanza per cui ritengo debba essere tenuta in particolare considerazione. Soprattutto nell'ambito delle scuole secondarie di primo e secondo grado troviamo una situazione, dal punto di vista del personale docente, caratterizzata da un tale livello di precarietà per cui questo tipo di elezione non potrebbe essere effettuato ogni triennio, come si prevede nell'emendamento. Sappiamo che, in virtù dell'elevato numero dei professori non di ruolo che raggiunge la cifra delle 230.000 unità, molte scuole ogni anno cambiano i due terzi del loro corpo docente.

È evidente che il preside che viene eletto in un certo anno dal corpo docente di quella scuola non può essere più il preside del corpo docente di quella scuola dell'anno successivo perchè il corpo docente è quasi totalmente cambiato.

D'altra parte, fare ogni anno l'elezione del preside significa determinare delle condizioni di scarsissima funzionalità nella scuola. Quindi anche per questa ragione ritengo che non possa essere accettato l'emendamento 4. 49.

D I N A R O . Se non vi fosse questa ragione, lo accettereste?

S P I G A R O L I , *relatore*. Collega Dinaro, la prego di ascoltare bene quello che dico. Ho detto che, in aggiunta alle argomentazioni già svolte in quest'Aula che non consentono di accettare l'emendamento, presentavo un altro argomento. Questo ho detto, collega Dinaro, affinchè valuti nella giusta dimensione la mia affermazione conclusiva.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 4. 3 presentato dal senatore Plebe e da altri senatori. Esprimo pure parere con-

trario all'emendamento 4. 37 soprattutto perchè si fa un riferimento agli organi collegiali previsti dagli articoli 1 e 6 che al momento dobbiamo considerare non esistenti essendo ormai questa parte del disegno di legge caduta. Approfitto della circostanza per far presente che il testo approvato dalla Commissione contempla alcuni di questi riferimenti e quindi sarà necessario in sede di coordinamento, qualora rimanesse stralciata la parte relativa al titolo II, effettuare le debite modifiche.

Il relatore esprime parere negativo anche nei confronti dell'emendamento 4. 4 presentato dai senatori Plebe, Dinaro e De Fazio in quanto con esso si viene a sopprimere la parte più importante del punto 2) che caratterizza le funzioni del preside. Si tratta in effetti di una funzione di promozione e di coordinamento che deve essere esplicitamente dichiarata e riconosciuta nell'ambito del testo relativo alle attribuzioni, ai diritti e ai doveri che riguardano il personale direttivo e docente. Eliminare questa parte significa in effetti non stabilire con chiarezza quali sono le funzioni del personale direttivo.

Sull'emendamento 4. 13 presentato dai colleghi La Rosa e Falcucci e da altri senatori debbo esprimere solo parziale consenso. In effetti è opportuno ampliare il numero delle competenze da cui occorre liberare il preside affinchè davvero non sia un super-ragioniere, come purtroppo capita nelle scuole più numerose, e non sia oberato eccessivamente da impegni di carattere amministrativo e contabile. Perciò sarei d'accordo nell'accogliere una parte di questo emendamento, precisamente le parole « , di ragioneria » aggiungendo anche le parole « e di economato ». Esprimo invece parere contrario sulla restante parte dell'emendamento.

L'emendamento 4. 6 si riferisce ancora alla sperimentazione che viene prevista dal numero 2) dell'articolo. Con questo emendamento si propone la soppressione di questa espressione proprio al fine di evitare che in ogni caso si svolga attività di sperimentazione nell'ambito della scuola. Per i motivi già illustrati, esprimo parere contrario a questo emendamento.

Circa gli emendamenti successivi relativi al punto 3) e al punto 4), ritengo che debbano essere accantonati in quanto comportano, per certi loro aspetti, la necessità di stabilire delle coperture finanziarie. Quindi, a mio avviso, dovrebbero essere accantonati, insieme all'articolo 3 e all'articolo 11 già accantonati al fine di ottenere su di essi il parere della Commissione bilancio, i seguenti emendamenti: il 4. 23, il 4. 30, il 4. 38, il 4. 39, il 4. 24, il 4. 34, il 4. 7, il 4. 8, il 4. 20, il 4. 15, il 4. 18 e il 4. 35.

L'emendamento 4. 25, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori, attiene al punto 5) e stabilisce: « la disciplina inerente la scelta dei docenti delle commissioni di concorso e dei corsi di abilitazione all'insegnamento ». Si ritiene anzitutto che tutta questa materia sia meglio disciplinata dal testo della Commissione; in secondo luogo si fa riferimento a sistemi per il conseguimento dell'abilitazione che sono temporanei, perchè i corsi di abilitazione all'insegnamento sono previsti dalla legge n. 1074 la quale però ha una validità triennale ed è perciò ormai vicina al termine di scadenza. Per tale motivo fare riferimento ad una norma che riguarda una legge che ha una validità limitata nel tempo non è senz'altro opportuno. Quindi il parere all'emendamento 4. 25 è contrario.

Contrario è pure il parere all'emendamento 4. 19 che ripropone il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ai fini dell'aggiornamento culturale ci si riferisce ad appositi strumenti con la collaborazione delle università. In Commissione si è discusso a lungo questo problema e la maggioranza ha ritenuto che non sia opportuno fare riferimento a questi appositi strumenti, che indubbiamente dovranno essere individuati, e neppure alla collaborazione con le università. È una materia che va sistemata e per la quale occorre riflettere attentamente circa gli strumenti da utilizzare. Perciò certi riferimenti potrebbero determinare delle preclusioni, degli ostacoli, degli impedimenti che è assolutamente opportuno non avere nel momento in cui si dovranno prendere decisioni definitive in proposito.

L'emendamento 4. 16, presentato dai senatori Dinaro, Plebe e De Fazio, tende a sopprimere il secondo alinea del numero 7), il quale riguarda le norme, i criteri e le strut-

ture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti. Ritengo che questo punto sia di rilevante importanza, soprattutto al secondo alinea, che riguarda la ristrutturazione dei centri didattici. Il relatore ritiene che questi istituti siano molto importanti non solo ai fini dell'aggiornamento e della sperimentazione, ma soprattutto della documentazione.

Gli argomenti per sostenere l'opportunità e la validità del mantenimento, naturalmente con strutture diverse e migliori, di questi istituti sono stati più volte sviluppati e illustrati. Mi è parso di capire dall'intervento del collega Dinaro che esiste da parte sua un giudizio decisamente negativo in ordine alla legge Bottai che ha istituito i centri didattici.

D I N A R O . Era coerente in altro periodo storico.

S P I G A R O L I , *relatore*. Ritengo che effettivamente per certi aspetti può essere considerata coerente con un altro periodo storico, però aveva degli elementi validi anche per questa parte, perchè indubbiamente era la prima volta che in Italia si creavano degli istituti che avevano il compito di occuparsi di ricerca didattica, di promuovere iniziative ed attività al fine di migliorare le metodologie didattiche. Era il riconoscimento del fallimento di un tipo di visione dell'insegnamento derivante dalla pedagogia del Gentile che escludeva nel modo più assoluto la necessità di una preparazione didattica da parte dei docenti. Tutti sanno molto bene che, secondo il pensiero del Gentile, bastava conoscere bene la materia per saperla insegnare. Praticamente si affermava che doveva essere abolito ogni tipo di attività tendente a migliorare il docente in ordine al metodo di insegnamento.

Pertanto, riconosciuto il fallimento di questo principio, si è preso quello che c'era di positivo nella norma e si è cercato di utilizzarlo in attesa di creare nuovi strumenti, cosa che si potrà fare anche con questa legge che veramente dà la possibilità di creare nuovi istituti che possano svolgere l'azione di sperimentazione e soprattutto di documentazione che è estremamente necessaria al fine di sviluppare un perfezionamento dei docenti in ordine alla loro attività didattica e alle loro capacità di insegnare in modo adeguato ed efficace.

Pertanto esprimo parere contrario all'emendamento 4. 16. Parere contrario anche all'emendamento 4. 40 perchè non è concepibile abolire questi istituti *sic et simpliciter;* parere contrario all'emendamento 4. 26, per le ragioni dette prima, e ugualmente contrario al 4. 9.

Ho già spiegato perchè la Commissione ha presentato gli emendamenti 4. 46, 4. 47 e 4. 51. Esprimo parere contrario nei confronti dell'emendamento 4. 31 perchè tende a sopprimere i centri didattici e non alla loro ristrutturazione. Ugualmente parere contrario all'emendamento 4. 32 tendente a sopprimere le note di qualifica ed i rapporti riservati, senza sostituirvi una disciplina che consenta di raggiungere le finalità che si volevano perseguire con il sistema precedente.

Annuncio parere contrario altresì allo emendamento 4. 27 nel quale si fa cenno ad un organo previsto al titolo II e soprattutto perchè si prevedono le valutazioni del servizio soltanto quando esso risulti insufficiente o negativo. Invece, a nostro parere, tale valutazione deve essere data, su richiesta, anche nel caso che il servizio sia positivo.

Parere contrario all'emendamento 4. 41, presentato dal senatore Peluso e da altri senatori, soprattutto perchè vi è un riferimento ad organi previsti nel titolo secondo e perchè non viene contemplata la possibilità per l'amministrazione di chiedere la valutazione del servizio, mentre il testo della Commissione prevede anche questa possibilità.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, poichè anche il secondo e il terzo periodo dell'emendamento 4. 40 fanno riferimento ad articoli del titolo II, penso sia opportuno accantonare gli emendamenti 4. 40 e 4. 41, in attesa di sapere che cosa succede del titolo secondo.

S P I G A R O L I , *relatore*. Sono senz'altro d'accordo di accantonare gli emendamenti 4. 40 e 4. 41. Anzi c'è anche qual-

che altro emendamento, toccato in precedenza, che fa il medesimo riferimento.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti precedenti fanno dei riferimenti, ma per inciso. Quindi essi potrebbero essere considerati in sede di coordinamento.

S P I G A R O L I , *relatore.* D'accordo. Sono contrario all'emendamento 4. 17, del senatore Dinaro e di altri senatori, per le ragioni che sono state già ampiamente illustrate. È giusto che la relazione sia presentata dal preside che nella scuola ha le conoscenze più approfondite e più puntuali in ordine all'attività svolta dai singoli insegnanti. Ugualmente contrario è il parere all'emendamento 4. 10: non è possibile accettare la soppressione delle parole « cui dovrà provvedere » in quanto è materia di coordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 42, del senatore Piovano e di altri senatori, è possibile accettarne la prima parte perchè in effetti contempla un principio senz'altro valido che è contenuto anche nell'emendamento presentato dalla Commissione. Ma proprio da un punto di vista sistematico, dovendo esprimere parere negativo su una parte di questo emendamento, ritengo sia più opportuno esprimere parere negativo su tutto l'emendamento e accettare l'emendamento della Commissione . . .

P R E S I D E N T E . Scusi, onorevole relatore, mi sembra le sia sfuggito che il senatore Peluso aveva dichiarato di ritirare l'ultima parte dell'emendamento 4. 42, cioè per l'esattezza le ultime due righe che dicono: « L'insegnante può essere trasferito solo a domanda o per soppressione di posto ».

S P I G A R O L I , *relatore.* Sì, signor Presidente, comunque il principio mi sembra espresso meglio nell'emendamento presentato dalla Commissione. Il principio dunque è accolto, ma per ragioni formali, e non sostanziali, mi sembra sia da preferire l'emendamento della Commissione.

Sono contrario all'emendamento 4. 11 dei senatori Plebe ed altri; il sistema da esso contemplato non è accettabile, mentre il testo della Commissione prevede un sistema più aderente ai princìpi fondamentali cui si ispira tutta la parte normativa dello stato giuridico.

Nell'emendamento 4. 43, dei senatori Peluso ed altri, c'è un riferimento esplicito agli articoli del titolo secondo, perciò ritengo sia da accantonare. Anche nell'emendamento 4. 44 del senatore Peluso e di altri senatori, riguardante la normativa delle sanzioni disciplinari, c'è un riferimento esplicito all'articolo 8 del titolo II, perciò è da accantonare.

Esprimo parere contrario all'emendamento 4. 12, dei senatori Plebe, Dinaro e De Fazio, in quanto riflette una posizione che non è in armonia con l'ispirazione fondamentale del provvedimento poichè il provvedimento stabilisce per questa materia il funzionamento di organi collegiali e individuali che hanno compiti che non possono essere loro sottratti.

Dichiaro parere contrario anche sull'emendamento 4. 28 in quanto viene tolto un riferimento che il testo della Commissione contempla e che ritengo senz'altro necessario.

Sono contrario all'emendamento 4. 33, relativo alle norme per la tutela delle libertà sindacali, e all'emendamento 4. 45, riguardante la stessa materia. Su questo problema sono stati presentati emendamenti che penso debbano essere ritirati o nei confronti dei quali debba essere espresso parere contrario in quanto si tratta di materia che riguarda non solo il personale della scuola, ma anche gli altri statali. Ci deve essere quindi una disciplina di carattere generale che riguardi sia il personale della scuola che il personale delle altre amministrazioni statali. Pertanto o si lascia il testo proposto dalla Commissione o lo si modifica con un emendamento soppressivo di quello stesso testo al fine di lasciare piena libertà di legiferare in ordine alla possibile estensione ai dipendenti dello Stato delle norme riguardanti lo statuto dei lavoratori.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4. 48. Le argomentazioni addotte dal collega Balbo sono senz'altro valide. È opportuno infatti che, anche in ordine alla ca-

tegoria del personale docente che svolge la propria attività all'estero o nelle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, sia formulata una normativa in tutto e per tutto rispondente alle esigenze dei docenti che svolgono queste mansioni e in armonia con la normativa stabilita per i docenti che svolgono la loro attività nelle scuole della madrepatria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C A L F A R O , *Ministro della pubblica istruzione.* Sull'emendamento 4. 36, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, esprimo parere contrario, come ha fatto il relatore, e parere favorevole al testo proposto dalla Commissione.

Accenno solo al fatto che ci sono vari emendamenti che si accentrano in particolare sul tema della sperimentazione. Vorrei dire che il Governo non può accettare nè una abolizione di questo principio che rappresenta quel tanto di dinamico insito nella scuola, purchè essa abbia luogo secondo princìpi e con un controllo, nè può accettare che la sperimentazione sia un'attività che il singolo docente possa svolgere « a ruota libera » quando e come gli pare perchè ciò vorrebbe significare che con i soldi e le strutture dello Stato ogni docente può farsi la scuola privata che gli pare e piace. La scuola privata infatti è prevista dalla Costituzione all'articolo 33 con una serie di garanzie e di impostazioni costituzionali. E neppure i giovani possono essere considerati cavie *ad libitum* dei docenti, a seconda di quello che nella fervida immaginazione dei singoli cervelli può venire in mente di sperimentare.

Sono d'accordo con il relatore per quanto riguarda l'emendamento del senatore Arcangelo Russo e credo di averlo detto esplicitamente nella replica di ieri. Sarei però favorevole a che il proponente ritirasse l'emendamento, perchè questo è un principio costituzionale estremamente chiaro. Ho già citato gli articoli secondo i quali la famiglia ha un diritto naturale di educare, che è fuori di ogni discussione e che è sancito anche come principio costituzionale. Che poi la scuola abbia questo diritto, ma come diritto positivo, è altrettanto chiaro.

Sono quindi favorevole a questo emendamento, ma più favorevole sono al suo ritiro perchè le norme così come sono scritte presuppongono questo principio.

Sono contrario per le ragioni che ho già esposte all'emendamento 4. 49, che sostituisce l'emendamento 4. 21. Voglio solo far presente che il bombardamento dell'istituto dei presidi fa parte di un modo di concepire ogni responsabilità di esecutivo che viene comunque e in ogni parte bombardato. Nel momento però in cui si cerca chi debba essere responsabile, si hanno quelle forme di assemblearismo, in cui tutti, cioè nessuno, sono responsabili. Tra l'altro vi è una contraddizione chiara quando si parla di funzione direttiva considerata come attività di coordinamento e di animazione. Mi chiedo che cosa sia il concetto di direzione, quando il contenuto di questa direzione è coordinare — il che non è dirigere — o animare. Il termine animazione ricorre più volte nel settore che ho l'onore di presiedere e devo dire che sono grato a chi l'ha inventato, perchè mi sembra che sia — chiedo scusa al Senato — veramente la cosiddetta aria fritta e neanche fritta bene!

Sono contrario all'emendamento 4. 3 e, per le ragioni già esposte poc'anzi, sono contrario all'emendamento 4. 37.

P R E S I D E N T E . Non crede, onorevole Ministro, che l'emendamento 4. 37 possa essere tra quelli da accantonare in quanto fanno riferimento sempre alla famosa materia del titolo II?

S C A L F A R O , *Ministro della pubblica istruzione.* Non direi, signor Presidente, perchè l'emendamento 4. 37 contempla lo stesso argomento dell'emendamento 4. 49, il riferimento all'articolo 6 è da considerarsi soltanto come punto che delimita lo spazio dell'emendamento.

All'emendamento 4. 4 sono contrario perchè si toglie la parte dominante del concetto di direzione, che fa parte delle competenze del presidente. Come ha detto il Presidente è precluso poi l'emendamento 4. 5. Accet-

to l'emendamento 4. 13, così come è stato completato in parte e ridotto dal relatore cioè aggiungendo la parola « economato » e togliendo la parte successiva. Sono contrario all'emendamento 4. 6. L'emendamento 4. 22 è stato ritirato e sono da accantonare gli emendamenti 4. 23, 4. 30, 4. 38, 4. 39, 4. 24, 4. 34, 4. 7, 4. 8, 4. 20, 4. 15, 4. 18 e 4. 35.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 25, sono contrario perchè la citazione di corsi di abilitazione in un testo di stato giuridico, quando questi hanno un periodo transitorio di vita, non mi sembra opportuna.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 19, le parole « appositi strumenti » suonano di assoluta indeterminatezza.

Il Governo è contrario all'emendamento 4. 16: si rientra in quella serie di emendamenti che hanno una specie di odio teologico contro l'istituto dei centri didattici. Il relatore poco fa ha citato i concetti essenziali del Gentile, cioè: « Basta conoscere la materia per saperla insegnare ». Non vorrei che, abolendo tutto, e quindi anche le possibilità di aggiornamento per i docenti, l'unico emendamento all'impostazione del Gentile fosse che non bisogna neanche conoscere la materia. Mi parrebbe eccessivo! Penso che se un emendamento deve esser fatto, sia quello che sia opportuno conoscere la materia e avere inoltre i mezzi e le doti didattiche per presentarla agli allievi. Con questa sintesi di argomentazioni, dichiaro che sono contrario al 4. 26 e al 4. 9, favorevole al 4. 46, al 4. 47 e al 4. 51, contrario al 4. 31, al 4. 32, al 4. 27. L'emendamento 4. 41 è accantonato per i riferimenti agli articoli del titolo secondo, così come è da accantonare il 4. 17. Il Governo è contrario all'emendamento 4. 10; è favorevole nella sostanza all'emendamento 4. 42 del quale è stata ritirata l'ultima parte, ma è d'accordo con il relatore nel preferire il testo della Commissione che esprime lo stesso concetto.

Sono contrario all'emendamento 4. 11; gli emendamenti 4. 43 e 4. 44 sono da accantonare; sono contrario agli emendamenti 4. 12 e 4. 28 perchè sembra opportuno che siano chiarite le competenze degli organi che devono interessarsi delle procedure in materia di contenzioso.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 33, il Governo, in notizie ufficiali, ha fatto sapere di aver preparato e di essere pronto a presentare — è vicino a me il ministro Gava che ha della materia competenza più diretta e responsabile — un provvedimento che riguarda l'intera disciplina del così delicato problema delle libertà sindacali per quanto attiene ai dipendenti dello Stato. Non dico che bisogna abolire il punto 15) come sarebbe più logico. Se il Senato ritiene di votare il punto 15) così com'è, nel momento in cui nascerà la norma di carattere generale, essa assorbirà anche questa di natura parziale.

Sono pertanto contrario agli emendamenti 4. 33 e 4. 45 e favorevole, per le ragioni dette dal relatore, al 4. 48 del senatore Balbo.

P R E S I D E N T E . Avverto che lo emendamento 4. 18, del senatore Bloise e di altri senatori, è stato sostituito dagli stessi presentatori con l'emendamento 4. 50. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Al numero 4), *dopo il terzo alinea, inserire il seguente*:

« Agli insegnanti forniti della prescritta abilitazione con incarico a tempo indeterminato per cattedra o posto orario ad essa corrispondente e con almeno un anno di servizio inclusi nelle graduatorie previste dalla legge n. 831 del 28 luglio 1961, dalla legge n. 603 del 25 luglio 1966 e successive modificazioni, dalla legge n. 468 del 2 aprile 1968, e dalla legge n. 1074 del 6 dicembre 1971, si applicano le norme relative al trattamento giuridico ed economico dei professori di ruolo ».

4. 50 BLOISE, STIRATI, ARFÈ, FERRALASCO, CUCINELLI, VIGNOLA, BUCCINI, PITTELLA, SEGRETO, ARNONE

P R E S I D E N T E . Avverto altresì che da parte del senatore Rossi Dante e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

P I N T O , *Segretario*:

Al numero 4) *sostituire il secondo alinea con il seguente*:

« L'accesso alla carriera dovrà avvenire previ corsi di qualificazione a livello universitario, la cui definizione sarà precisata dalla legge di riforma. In attesa, in fase di attuazione dello stato giuridico, saranno considerati come requisiti validi i corsi di abilitazione speciali, positivamente frequentati, purchè gli aspiranti abbiano almeno due anni di servizio continuativo ».

4. 52 ROSSI Dante, ANTONICELLI, OSSICINI, BRANCA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, SAMONÀ, PARRI, CORRAO

P R E S I D E N T E . Senatore Arcangelo Russo, insiste per la votazione dell'emendamento 4. 14?

R U S S O A R C A N G E L O . Desidero rispondere all'invito rivoltomi dal Ministro e dal relatore di ritirare l'emendamento dicendo che, a seguito delle dichiarazioni del Ministro stesso che impegnano il Governo a tener conto, con la dovuta attenzione, del preminente diritto della famiglia, quando sarà delimitato, in occasione dell'emanazione dei decreti delegati, l'ambito entro cui la libertà d'insegnamento deve muoversi e dopo le analoghe dichiarazioni del senatore Spigaroli che ritiene si debba intendere nel senso da me sottolineato l'area in cui si esplica detta libertà, dichiaro, anche se non con entusiasmo, che ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore La Rosa, l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro hanno detto che sono disposti ad accettare il suo emendamento (4. 13) ove si limiti alle parole « di ragioneria » con l'aggiunta delle parole « e di economato », rinunziando a tutto il resto. Accetta questa formulazione?

L A R O S A . L'accetto

P R E S I D E N T E . Chiedo ai presentatori dell'emendamento 4. 42 se, dopo aver ascoltato l'onorevole relatore e l'onorevole Ministro che hanno detto di accettare lo spirito dell'emendamento, preferendo però lo emendamento 4. 51 della Commissione, insistono per la votazione.

P I O V A N O . Insistiamo.

P R E S I D E N T E . Prima di passare alla votazione degli emendamenti all'articolo 4, debbo far presente che resta salva la riserva del coordinamento, che potrà rendersi necessario per quegli emendamenti che venissero approvati ed avessero attinenza alla materia del titolo secondo del disegno di legge, in relazione alle decisioni che verranno prese in ordine a tale materia, dopo la soppressione, deliberata nella seduta di ieri, della lettera *d*) dell'articolo 1. Ricordo altresì che gli emendamenti aventi riflessi finanziari restano accantonati secondo quanto già in precedenza stabilito, così come resteranno accantonati taluni emendamenti aventi una connessione strettissima con la materia del titolo II del disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bloise, Vignola, Stirati, Cucinelli, Cipellini, Zuccalà, Arfè, Tortora, Catellani, Avezzano Comes, Viviani, De Matteis, Bermani, Buccini, Talamona, Fossa, Marotta, Signori, Corretto e Minnocci hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 4. 36 sia fatta a scrutinio segreto.

Essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso previsti dal Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 4. 36, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albarello, Albertini, Alessandrini, Antonicelli, Arcudi, Arena, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Ar-

none, Artieri, Artioli, Assirelli, Attaguile, Avezzano Comes, Azimonti,

Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Belotti, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Bertinelli, Bertola, Bertone, Bianchi, Bloise, Bo, Boano, Boldrini, Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Borraccino, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Caron, Carraro, Cassarino, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Chinello, Cipellini, Cipolla, Cirielli, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Coppo, Coppola, Corba, Corona, Corrao, Corretto, Cossutta, Crollalanza, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Carolis, De Falco, De Fazio, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Zan, Di Benedetto, Dinaro,

Endrich, Ermini,

Fabbrini, Fabiani, Falcucci Franca, Farabegoli, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Fossa, Fracassi, Franco, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatto Vincenzo, Gattoni, Gaudio, Gava, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudo, Giuliano, Gonella,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Marcora, Mari, Marotta, Martinazzoli, Martinelli, Mazzarolli, Mazzei, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Modica, Moneti, Montini, Murmura,

Nencioni, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Papa, Parri, Pastorino, Patrini, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pelizzo, Pella, Pellegrino, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pieraccini, Pinna, Piovano, Pirastu, Pisanò, Piscitello, Pistolese, Pittella, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Rossi Raffaele, Rossi Doria, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Santonastaso, Sarti, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Scelba, Schietroma, Scipioni, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Sgherri, Sica, Signorello, Signori, Smurra, Spadolini, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Spora, Stirati,

Tanga, Tedeschi Franco, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli, Toros, Tortora, Treu,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Valsecchi, Varaldo, Vedovato, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Veronesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Biaggi, Gatto Eugenio, Grossi, Morlino, Vernaschi.

Assente per incarico del Senato il senatore:

Cifarelli.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 4. 36:

Senatori votanti	280
Maggioranza	141
Favorevoli	120
Contrari	158
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 4. 1, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 49, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 37, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Chiedo che l'emendamento 4. 4 sia accantonato avendo riferimento all'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Mi pare che sia un riferimento accessorio. Comunque, se lei insiste, sarà accantonato.

D I N A R O . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . D'accordo, l'emendamento 4. 4 resta accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 13, presentato dal senatore La Rosa e da altri senatori, nella nuova formulazione proposta dal relatore — (al numero 2), dopo le parole: « competenze di carattere contabile », inserire le altre: « , di ragioneria e di economato » — ed accettata dal Governo e dal proponente. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 6, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4. 22 è stato ritirato ed avverto che restano accantonati gli emendamenti 4. 23, 4. 30, 4. 38, 4. 39, 4. 24, 4. 34, 4. 7, 4. 52, 4. 8, 4. 20, 4. 15, 4. 50 e 4. 35, perchè in relazione con gli impegni finanziari.

Metto ai voti l'emendamento 4. 25, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 19, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 16, presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 4. 40, del senatore Peluso e di altri senatori, è accantonato per il riferimento, in esso contenuto, alla materia del titolo secondo.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bloise, Vignola, Stirati, Cucinelli, Cipellini, Zuccalà, Arfè, Tortora, Catellani, Avezzano Comes, Viviani, De Matteis, Bermani, Buccini, Talamona, Fossa, Marotta, Signori, Corretto e Minnocci hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 4. 26, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 4. 26.

(*Segue la votazione*).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albarello, Albertini, Alessandrini, Antonicelli, Arcudi, Arena, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arnone, Artieri, Artioli, Assirelli, Attaguile, Avezzano Comes, Azimonti,

Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Belotti, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Bertinelli, Bertola, Bertone, Bianchi, Bloise, Bo, Boano, Boldrini, Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Borraccino, Borsari, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Caron, Carraro, Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Chinello, Cipellini, Cipolla, Cirielli, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Coppo, Coppola, Corba, Corona, Corrao, Corretto, Cossutta, Costa, Crollalanza, Curatolo.

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Carolis, De Falco, De Fazio, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Zan, Di Benedetto, Dinaro,

Endrich, Ermini,

Fabbrini, Fabiani, Falcucci Franca, Farabegoli, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Fossa, Fracassi, Franco, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatto Vincenzo, Gattoni, Gaudio, Gava, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudo, Giuliano, Gonella,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Marcora, Mari, Marotta, Martinazzoli, Martinelli, Mazzarolli, Mazzei, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Modica, Moneti, Montini, Murmura,

Nencioni, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Papa, Parri, Pastorino, Patrini, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pelizzo, Pella, Pellegrino, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pieraccini, Pinna, Piovano, Pirastu, Pisanò, Piscitello, Pistolese, Pittella, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Rossi Raffaele, Rossi Doria, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Santonastaso, Sarti, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Scelba, Schietroma, Scipioni, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Sgherri, Sica, Signorello, Signori, Smurra, Spadolini, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Spora, Stirati,

Talamona, Tanga, Tedeschi Franco, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli, Toros, Tortora, Treu,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Valsecchi, Varaldo, Vedovato, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Biaggi, Gatto Eugenio, Grossi, Morlino, Vernaschi.

Assente per incarico del Senato il senatore:

Cifarelli.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 4. 26:

Senatori votanti	285
Maggioranza	143
Favorevoli	132
Contrari	149
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . L'emendamento 4. 9, presentato dai senatori Plebe, Dinaro e De Fazio, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 4. 46, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 47, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 31, presentato dal senatore Dante Rossi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 32, presentato dal senatore Dante Rossi e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bloise, Vignola, Stirati, Cucinelli, Cipellini, Zuccalà, Arfè, Tortora, Catellani, Avezzano Comes, Viviani, De Matteis, Bermani, Buccini, Talamona, Fossa, Marotta, Signori, Corretto e Minnocci hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 4.27, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 4. 27.

(*Segue la votazione*).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albarello, Albertini, Alessandrini, Antonicelli, Arcudi, Arena, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arnone, Artieri, Artioli, Assirelli, Attaguile, Avezzano Comes, Azimonti,

Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Basadonna, Belotti, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Bertinelli, Bertola, Bertone, Bianchi, Bloise, Bo, Boano, Boldrini, Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Borraccino, Borsari, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Caron, Carraro, Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Chinello, Cipellini, Cipolla, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Coppo, Coppola, Corba, Corona, Corrao, Corretto, Cossutta, Costa, Crollalanza, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Carolis, De Falco, De Fazio, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Zan, Di Benedetto, Dinaro,

Endrich, Ermini,

Fabbrini, Fabiani, Falcucci Franca, Farabegoli, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Fossa, Fracassi, Franco, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatto Vincenzo, Gattoni, Gaudio, Gava, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudo, Giuliano, Gonella,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Marcora, Mari, Marotta, Martinazzoli, Martinelli, Mazzarolli, Mazzei, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Modica, Moneti, Montini, Murmura,

Nencioni, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Papa, Parri, Pastorino, Patrini, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pelizzo, Pella, Pellegrino, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pieraccini, Pinna, Piovano, Pirastu, Pisanò, Piscitello, Pistolese, Pittella, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Rossi Raffaele, Rossi Doria, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Santonastaso, Sarti, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Scelba, Schietroma, Scipioni, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Sgherri, Sica, Signorello, Signori, Smurra, Spadolini, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Spora, Stirati,

Talamona, Tanga, Tedeschi Franco, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli, Toros, Tortora, Treu,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Valsecchi, Varaldo, Vedovato, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Biaggi, Gatto Eugenio, Grossi, Morlino, Vernaschi.

Assente per incarico del Senato il senatore:

Cifarelli.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 4. 27:

Senatori votanti	285
Maggioranza	143
Favorevoli	126
Contrari	156
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 4. 41, presentato dal senatore Peluso e da altri senatori, l'emendamento 4. 17, presentato dal senatore Dinaro e da altri senatori e l'emendamento 4. 10, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, sono accantonati.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Petrella, Scarpino, Bacicchi, Fabbrini, Abenante, Germano, Lugnano, Pecchioli, Del Pace, Peluso, Fermariello, Ziccardi, Calamandrei, Cavalli, Corba, Vignolo, Papa, Maffioletti, Rossi Raffaele e Modica hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 4. 42 — di cui sono state ritirate le ultime due righe —, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sull'emendamento 4. 42, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Sono presenti alla votazione i senatori:

Abenante, Abis, Adamoli, Agrimi, Albarello, Albertini, Alessandrini, Antonicelli, Arcudi, Arena, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arnone, Artieri, Artioli, Assirelli, Attaguile, Avezzano Comes, Azimonti,

Bacicchi, Balbo, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Basadonna, Belotti, Benaglia, Bergamasco, Berlanda, Bertinelli, Bertola, Bertone, Bianchi, Bloise, Bo, Boano, Boldrini, Bollini, Bonaldi, Bonazzi, Borraccino, Borsari, Branca, Brosio, Brugger, Bruni, Buccini, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cacchioli, Calamandrei, Calia, Calvi, Canetti, Caron, Carraro, Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chiaromonte, Chinello, Cipellini, Cipolla, Cirielli, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Coppo, Coppola, Corba, Corona, Corrao, Corretto, Cossutta, Costa, Crollalanza, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Angelosante, De Carolis, De Falco, De Fazio, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marzi, De Matteis, De Ponti, Deriu, De Zan, Di Benedetto, Dinaro,

Endrich, Ermini,

Fabbrini, Fabiani, Falcucci Franca, Farabegoli, Fermariello, Ferralasco, Ferrari, Ferrucci, Filetti, Filippa, Follieri, Forma, Fossa, Fracassi, Franco, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatto Vincenzo, Gattoni, Gaudio, Gava, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraudo, Giuliano, Gonella,

Lanfrè, La Penna, La Rosa, Leggieri, Lepre, Licini, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Majorana, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Mari, Marotta, Martinazzoli, Martinelli, Mazzei, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozzi, Modica, Moneti, Montini, Murmura,

Nencioni, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Papa, Pastorino, Patrini, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pelizzo, Pella, Pellegrino, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pieraccini, Pinna, Piovano, Pirastu, Pisanò, Piscitello, Pistolese, Pittella, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Rossi Raffaele, Rossi Doria, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo Arcangelo, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Santonastaso, Sarti, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Scelba, Schietroma, Scipioni, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Sgherri, Sica, Signorello, Signori, Smurra, Spadolini, Spagnolli, Spataro, Spigaroli, Spora,

Talamona, Tanga, Tedeschi Franco, Tedeschi Mario, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauro, Tiberi, Tiriolo, Togni, Torelli, Toros, Tortora, Treu,

Urbani,

Valenza, Valitutti, Valori, Valsecchi, Varaldo, Vedovato, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Veronesi, Vignola, Vignolo, Viviani,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi, Zuccalà, Zugno.

Sono in congedo i senatori:

Biaggi, Gatto Eugenio, Grossi, Morlino, Vernaschi.

Assente per incarico del Senato il senatore:

Cifarelli.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 4. 42:

Senatori votanti	278
Maggioranza	140
Favorevoli	138
Contrari	136
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 51, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 11, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4. 43 e 4. 44 sono accantonati in quanto vi si fa riferimento ad articoli del titolo II.

Metto ai voti l'emendamento 4. 12, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 28, presentato dal senatore Bloise e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 33, presentato dal senatore Dante Rossi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 45, presentato dal senatore Peluso e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 48, presentato dal senatore Balbo, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 4 nel suo complesso perchè alcune parti dell'articolo stesso rimangono accantonate, insieme ad alcuni emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari